



Relazione Annuale del Consiglio di Amministrazione sul sistema di Corporate Governance e gli Assetti Proprietari

Ai sensi dell'art.123-bis TUF, art.89-bis Regolamento Emittenti Consob
(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Esercizio a cui si riferisce la relazione : **2012**

Emittente : **K.R.Energy S.p.A.**

Sito Web : **www.krenergy.it**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013

Documento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
e sul sito www.krenergy.it il giorno 30 aprile 2013

K.R.Energy S.p.A.

Corso Monforte, 20 - 20122 - Milano, Italia

Capitale Sociale Euro 40.655.387,33 i.v. - Registro Imprese del Tribunale di Milano – C.F. 01008580993

P.iva 11243300156 – REA MI 1437828

Soggetta a attività di direzione e coordinamento di Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l.

INDICE

GLOSSARIO

PREMESSA

- 1. PROFILO DELL'EMITTENTE**
- 2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art 123 bis TUF)**
 - a) Struttura del capitale sociale
 - b) Restrizioni al trasferimento di titoli
 - c) Partecipazioni rilevanti nel capitale
 - d) Titoli che conferiscono diritti speciali
 - e) Partecipazione azionaria dei dipendenti : meccanismo di esercizio dei diritti di voto
 - f) Restrizioni al diritto di voto
 - g) Accordi tra azionisti
 - h) Clausola di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA
 - i) Indennità agli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un offerta pubblica di acquisto
 - l) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie
 - m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
- 3. COMPLIANCE**
- 4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**
- 5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 - 5.1. *NOMINA E SOSTITUZIONE*
 - 5.2. *COMPOSIZIONE*
 - 5.3. *RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
 - 5.4. *ORGANI DELEGATI*
 - 5.5. *ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI*
 - 5.6. *AMMINISTRATORI INDIPENDENTI*
 - 5.7. *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR*
- 6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**
- 7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO**
- 8. COMITATO PER LE NOMINE**
- 9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**
- 10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**
- 11. COMITATO CONTROLLO E RISCHI**
- 12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**
 - 12.1. *AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI*
 - 12.2. *RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT*
 - 12.3. *MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001*
 - 12.4. *SOCIETA' DI REVISIONE*
 - 12.5. *DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ED ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI*
 - 12.6. *COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI*
- 13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**
- 14. NOMINA DEI SINDACI**
- 15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE**
- 16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**
- 17. ASSEMBLEE**
- 18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO**
- 19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

GLOSSARIO

Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate (marzo 2006) e successive modifiche (marzo 2010 e dicembre 2011) approvato dal *Comitato per la Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestione, Assonime e Confindustria

Cod. civ. / c.c.: il codice civile

Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente

Emittente: K.R.Energy S.p.A. - emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione

Gruppo: Gruppo K.R.Energy

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e successive modifiche

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e successive modifiche

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche in materia di emittenti

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 e successive modifiche in materia di mercati

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 2010 e successive modifiche in materia di operazioni con parti correlate

Relazione: la relazione di *Corporate Governance* che le società sono tenute a redigere ai sensi degli artt. 123- *bis* TUF, 89-*bis* Regolamento Emittenti Consob

Società: l'Emittente K.R.Energy S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

PREMESSA

Riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento è regolamentato dall' art. 123-bis del TUF e dall' art. 149, comma 1, lettera c-bis del TUF.

Nella predisposizione della presente relazione si è altresì tenuto conto delle informazioni richieste dall'art. 89-bis del e dall'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob e dall'art. 37 del Regolamento Mercati Consob.

Il sistema di Corporate Governance di K.R.Energy S.p.A.

Come noto, il Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate ha elaborato e pubblicato, nel corso del 2006, un Codice di Autodisciplina, modificato nel marzo 2010 e dicembre 2011, contenente alcune disposizioni volte ad introdurre un modello di gestione uniforme per tutte le società quotate.

La Società ha aderito al Codice con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006.

La Società è infatti convinta che l'allineamento delle strutture interne di *Corporate Governance* a quelle suggerite dal Codice ed individuate come *Best Practice* rappresenti una valida ed irrinunciabile opportunità per accrescere la propria affidabilità nei confronti del mercato. E ciò in quanto la Società si pone quale obiettivo primario la massimizzazione del valore per gli azionisti da attuarsi attraverso una struttura efficiente e recettiva delle mutevoli esigenze del mercato.

Secondo quanto previsto dall'art. 123-bis del TUF e dall'art. 89-bis del Regolamento Emittenti Consob al fine di garantire il buon funzionamento del mercato ed una corretta informativa societaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente dà informativa al mercato sul proprio sistema di *Corporate Governance* e sull'adesione al Codice con cadenza annuale mediante un'apposita Relazione:

- pubblicata in apposita sezione del sito internet della Società,
- messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale;

unitamente alla Relazione sulla gestione che accompagna il Bilancio separato e consolidato.

* * *

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è deposita presso la sede sociale dell'Emittente, congiuntamente alla Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio e consolidato, ed è disponibile sul sito della società www.krenergy.it nella sezione Corporate Governance/Relazione di Corporate Governance e nella sezione Investor relations - Assemblee – Relazioni.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dell'organizzazione dell'Emittente, nonché un confronto tra la *Corporate Governance* dell'Emittente e le disposizioni del Codice.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Nel governo dell'Emittente riveste un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri, nominati per un esercizio dall'Assemblea degli Azionisti costituitasi in data 12 giugno 2012.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 21 dello Statuto, il quale prevede – anche ai sensi dell'art. 147-ter TUF - il voto di lista per la nomina dei consiglieri. Il quorum richiesto per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale dell'Emittente.

Per l'esercizio 2012 lo stesso era previsto pari al 4,5% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Emittente, considerata la sua struttura, dimensione e attività, ritiene che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rappresenti un equilibrio (comunque perfettibile) tra amministratori esecutivi e non esecutivi e che il giudizio di questi ultimi, per numero e autorevolezza, sia senz'altro in grado di contribuire significativamente alle decisioni consiliari.

Il conferimento di deleghe al proprio interno non esclude l'ampia competenza del Consiglio, che resta in ogni caso collegialmente titolare del potere di indirizzo e di controllo sulla attività complessiva dell'Emittente, esaminando ed approvando, tra l'altro, i piani strategici, industriali e finanziari dell'Emittente, le operazioni maggiormente significative e quelle con parti correlate nonché. Lo stesso definisce la struttura societaria e la ripartizione delle responsabilità operative e dei poteri del management.

Il Consiglio di Amministrazione ha:

- (i) costituito al proprio interno un Comitato per le nomine e la remunerazione ed un Comitato controllo e rischi;
- (ii) istituito le funzioni aziendali di *Internal Audit* e *Investor Relations* e conseguentemente nominato i preposti a tali funzioni;
- (iii) adottato una procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate;
- (iv) approvato il codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*;
- (v) nominato un consigliere incaricato di sovrintendere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (vi) adottato una procedura che disciplina il trattamento delle operazioni con parti correlate ed istituito a necessità un Comitato composto da amministratori indipendenti e non correlati;
- (vii) istituito un Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto. Al momento, non si è ritenuto di adottare un regolamento assembleare per disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, i quali, comunque, si sono svolti sino ad oggi in maniera ordinata e corretta, garantendo a tutti i partecipanti il diritto di intervento.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, svolge i compiti di legge. Lo Statuto prevede espressamente il voto di lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ivi compresa l'elezione del Presidente, da effettuarsi a termini di legge. Il quorum richiesto per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Emittente è a capo di un gruppo operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili. Le società controllate incluse nel perimetro di consolidamento sono le seguenti:

Denominazione	N° quote	Valore della quota posseduta in Euro	Sede	% di Controllo	Tramite	% di Gruppo Controllo
Krenergy Sei Srl	1	10.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Krenergy Dieci Srl in liquidazione	1	10.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Krenergy Undici Srl	1	10.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Tolo Energia Srl	1	207.119,11	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Compagnia per lo sviluppo di Energia Rinnovabile Srl -	1	10.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00

CO.S.E.R. Srl						
FDE Srl	1	55.000,00	Roma	55,00	K.R.Energy SpA	55,00
Gestimm Srl	1	76.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Anghiari Srl	1	20.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Fimas Srl	1	20.000,00	Milano	100,00	K.R.Energy SpA	100,00
Solare Italia Investimenti Srl	1	52.000,00	Milano	50,98	Tolo Energia Srl	50,98
Murge Green Power Srl	1	25.000,00	Cassano delle Murge (BA)	100,00	Solare Italia Inv. Srl	50,98
Sogef Srl	1	588.143,00	Frosinone (FR)	58,81	FDE Srl	32,35
Soleagri Srl	1	2.275.000,00	Milano	91,00	Gestimm Srl	91,00

Di seguito si riepilogano altre partecipazioni possedute non consolidate e superiori al 10%.

Denominazione	N° quote	Valore della quota posseduta	Sede	% di Controllo	Tramite	% di Gruppo Controllo
Frosinone Sole Srl	1	Euro 5.000,00	Frosinone (FR)	50,00	Sogef Srl	16,175
SC Intesystem Srl	3.000	Leu 3.000,00	Bucarest (Romania)	50,00	K.R.Energy SpA	50,00

Alla data di chiusura dell'Esercizio il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento su K.R.Energy S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 c. c.. è Finanziaria per lo Sviluppo Industriale S.r.l. o F.I.S.I. S.r.l., società indirettamente controllata da Marco Marengo – Amministratore Delegato dell'Emittente e soggetto che indirettamente controlla il capitale dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni sulle società controllate dall'Emittente si rinvia alle informazioni contenute nel bilancio di separato e consolidato relativo all'Esercizio.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

(ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
Aggiornamento alla data del 14 marzo 2013

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. a) TUF)

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 40.655.387,33 ed è diviso in n. 32.794.469 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Le azioni ordinarie che sono nominative, danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente secondo le norme di legge e di Statuto e attribuiscono gli ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.

Nella tabella che segue sono riportate le categorie di azioni che compongono il capitale sociale sottoscritto e versato:

STRUTTURA DEL CAPITALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	32.794.469	100%	Borsa Italiana SpA	
Azioni con diritto di voto limitato				
Azioni prive del diritto di voto				

Per quanto riguarda il capitale sociale deliberato, in data 26 ottobre 2012, l'Assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato, tra l'altro:

- (i) di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 35.000.000,00 (di seguito l'"Aumento di Capitale"), inclusivo di sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di nuove azioni ordinarie K.R.E., prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.E. in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in denaro (le "Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni K.R.E. saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, da parte di GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "GEM"). Tale sottoscrizione avverrà in esecuzione e nei limiti del contratto sottoscritto dall'Emittente con GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "Contratto GEM") esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali effettuate dalla Società. Considerato che l'Aumento di Capitale potrà avvenire in più tranches, il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni è pari al 90% della media dei Prezzi di Chiusura denaro del titolo K.R.E. rilevati - su Bloomberg - durante il periodo di riferimento ignorando ogni giorno rimosso - intendendosi come tale ogni giorno a) in cui (i) il 90% del prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna richiesta di sottoscrizione o (ii) le azioni ordinarie non sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, o b) che GEM stabilisca di considerarlo come giorno rimosso a causa del verificarsi di: (i) una circostanza relativa a K.R.E. che non permetta alla stessa di rispettare, in modo sostanziale, quanto previsto dal Contratto GEM ovvero (ii) che le azioni K.R.E. cessino di essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario ovvero (iii) la negoziazione sia sospesa per più di cinque giorni di borsa aperta o c) si sia verificato un cambiamento significativo nella compagine sociale (che comporti una riduzione al di sotto del 20% del possesso azionario - diretto o indiretto - del principale azionista). L'intervallo temporale per la formazione del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni dell'Aumento di Capitale, che costituisce il periodo di riferimento, è pari ai 15 giorni di borsa aperta successivi alla presentazione di una richiesta di sottoscrizione. Per la prima richiesta di sottoscrizione tale intervallo temporale è pari a 20 giorni. K.R.E. ha il diritto di indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, un prezzo minimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto di tale richiesta. In tal caso, se il prezzo di chiusura delle azioni K.R.E. durante un giorno ricompreso nel periodo di riferimento moltiplicato per il 90% è inferiore al prezzo minimo di sottoscrizione, tale prezzo sarà

rimosso dal calcolo della media dei prezzi giornalieri registrati durante il periodo di riferimento e il numero delle Nuove Azioni incluse nella richiesta di sottoscrizione sarà ridotto proporzionalmente per effetto delle previsioni dettate dal giorno rimosso;

- (ii) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle Nuove Azioni al 30 giugno 2018 e che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;
- (iii) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente integralmente a GEM (di seguito il "Warrant GEM"), il quale conferisce al titolare il diritto a sottoscrivere massime n. 6.100.00 azioni ordinarie K.R.E. di nuova emissione, prive del valore nominale, al prezzo di euro 6,00 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo, esercitabile anche in più tranches dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM e fino al quinto anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento (di seguito le "Azioni di Compendio");
- (iv) di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito il "Regolamento");
- (v) di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant GEM a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., commi 5 e 6 c.c., da liberarsi in denaro anche in più riprese, mediante la sottoscrizione delle Azioni di Compendio (di seguito l'"Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM");
- (vi) di stabilire che il termine finale di sottoscrizione delle Azioni di Compendio venga fissato al 30 giugno 2018 e che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;
- (vii) di conferire in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni.

Nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento sono state sottoscritte due tranches dell'Aumento di Capitale secondo i meccanismi previsti dal Contratto GEM – nei limiti percentuali previsti dall'articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti.

Di seguito un riepilogo, in forma tabellare, delle informazioni inerenti a ciascuna tranche di Aumento di Capitale completata (data, controvalori, numero di azioni sottoscritte, prezzo) ed alle restanti tranches ancora da effettuare.

Data	Descrizione	Controvalore in euro	Numero azioni	Prezzo di sottoscrizione
07/08/2012	Accordo GEM	35.000.000,00		
23/01/2013	Prima tranche	1.520.068,00	985.663	1,5422
25/02/2013	Seconda tranche	217.886,00	184.313	1.1822
	Residuo tranche	33.262.046,00		
	Totale azioni emesse		1.169.976	

Esistono altri strumenti finanziari, emessi nel corso dell'Esercizio, i quali attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Come sopra riportato sempre nel corso dell'Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2012, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant GEM", in via scindibile, per un ammontare complessivo di massimi euro 36.600.000, mediante emissione di massime n. 6.100.000 azioni ordinarie della società, prive di valore nominale, al prezzo di euro 6,00 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo, esercitabile

anche in più tranches dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM (28 novembre 2012) e fino al quinto anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo Regolamento.

Di seguito si riportano i Warrant attualmente in circolazione:

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione				
Strumento	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	N. strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N. azioni al servizio della conversione/esercizio
Warrant	non quotato	1	Azioni Ordinarie	6.100.000

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lett. b) TUF)

Non esistono restrizioni statutarie al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte dell'Emittente o di altri possessori di titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art 120 del TUF (ex art. 123-bis, comma 1, lett.ca) TUF)

Le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, secondo quanto risulta alla società sulla base delle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del TUF così come integrate dalle informazioni ricevute in sede di depositi preassembleari, o sulla base di altre informazioni di cui è venuta a conoscenza la Società sono indicate nella tabella che segue:

Dichiarante	Azionista Diretto	Numero di azioni	Totale azioni	Quota % sul capitale ordinario	% totale sul capitale sociale	Quota % sul capitale votante	% totale sul capitale votante
Marco Marengo	MT Holding S.p.A.	721.505		2,20		2,20	
	F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l.	20.986.510		63,99		56,51 <i>(nota 1)</i>	
	Marco Marengo s.a. & C.	90.590		0,28		0,28	
	TOTALE		21.798.605		66,47		58,98
Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione	Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione	1.523.150		4,64		4,64	
	Eurinvest Dieci S.p.A.	622.816		1,90		1,90	
	TOTALE		2.145.966		6,54		6,54
Gaetano Tedeschi (nota 2)	Gaetano Tedeschi	1.884.968		5,75		5,75	
	TOTALE		1.884.968		5,75		5,75
Gilberto Gabrielli	Tolo S.r.l.	896.000		2,73		2,73	
	Gilberto Gabrielli	274.000		0,84		0,84	
	TOTALE		1.170.000		3,57		3,57
Gem Global Yield Fund Limited	Gem Global Yield Fund Limited	196.428		0,60		0,60	
	Gem Global Yield Fund Limited <i>(nota 3)</i>	1.333.544		4,07		4,07	
	TOTALE		1.529.972		4,67		4,67

(Nota1) F.I.S.I. S.r.l. in qualità di prestatore. La partecipazione di FISI fa riferimento al prestito titoli effettuato da FISI a GEM sulle azioni K.R.E., ai sensi del Contratto GEM. Il diritto di voto dei titoli in prestito è esercitato da GEM.

(Nota2) n. 913.126 azioni sono intestate a Cordusio Fiduciaria S.p.A.

(Nota3) GEM Global Yield Fund Limited in qualità di prestatario. La partecipazione di GEM deriva dal prestito titoli effettuato da FISI a GEM sulle azioni K.R.E., ai sensi del Contratto GEM. Il diritto di voto dei titoli in prestito è esercitato da GEM.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lett. d) TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. e) TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto previsto da un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. f) TUF)

Per quanto a conoscenza della società non esistono restrizioni al diritto di voto fatto salvo quanto previsto nel accordo (di seguito il "Contratto GEM") sottoscritto tra K.R.Energy S.p.A. (di seguito K.R.Energy"), GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "GEM"), GEM Investments America LLC (di seguito "GEMIA") e Finanziaria per lo Sviluppo Industriale S.r.l. o F.I.S.I. S.r.l. (di seguito "FISI")¹, in data 7 agosto 2012, con il quale GEM si è impegnata a sottoscrivere, su richiesta della Società stessa in diverse tranche, e con una tempistica delle emissioni governata dalla Società, l'Aumento di Capitale con esclusione del diritto d'opzione riservato a GEM nella forma di equity line of credit, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 35 milioni, nell'arco temporale di cinque anni dalla sottoscrizione, esclusivamente sulla base di richieste di sottoscrizione formulate dalla Società in conformità alle condizioni e ai termini contenuti nel Contratto GEM.

Il contratto GEM prevede un prestito titoli con FISI, in base al quale FISI presterà a GEM un quantitativo di azioni pari al 200% delle azioni (il "Prestito Azioni") oggetto di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione. Il Prestito Azioni dovrà essere effettuato prima della data di trasmissione della Richiesta di Sottoscrizione e terminerà il giorno successivo a quello in cui K.R.Energy avrà trasmesso a FISI le azioni relative alle singole Richieste di Sottoscrizione. Sulle azioni oggetto di Prestito Azioni il diritto di voto non spetterà a titolare delle azioni FISI ma a GEM.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lett. g TUF)

Sulla base delle comunicazioni trasmesse alla Consob, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, risulta un accordo tra gli azionisti EnCap S.r.l. in liquidazione e Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione sottoscritto in data 31 luglio 2009 e pubblicato in data 4 agosto 2009.

Si precisa che Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. (ora Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 2 dicembre 2010, depositata in data 3 dicembre 2010) controllava nel 2009 e nel 2010 l'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

In data 10 settembre 2010 - a seguito della cessione da parte di Eurinvest Dieci S.p.A., controllata da Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. e Exeufis S.p.A. in liquidazione), del 20,67% del capitale sociale dell'Emittente a favore di F.I.S.I. - il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, preso atto che Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione ha cessato di esercitare sull'Emittente il controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, numero 2, del Codice Civile, ha riscontrato la cessazione dell'attività di direzione e coordinamento della stessa.

Si segnala che le partecipazioni detenute da EnCap S.r.l. in liquidazione e da Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione sono inferiori alle percentuali indicate dall'articolo dell'articolo 93 del TUF e pertanto non idonee a determinare una variazione rilevante all'assetto di controllo dell'Emittente.

Per una descrizione delle principali pattuizioni dell'accordo, si veda l'estratto del Patto Parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

In data 24 dicembre 2012 il collegio dei curatori di Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione ha comunicato che, essendo decorso il termine di scadenza originario del 31 luglio 2012, il patto parasociale deve ritenersi privo di efficacia.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lett. h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt.104, comma1-ter, e 104-bis, comma 1)

L'Emittente o una sua controllata non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società fatti salvi:

¹ F.I.S.I. S.r.l. è società riconducibile a Marco Marengo amministratore delegato di K.R.Energy S.p.A. e azionista di controllo dell'Emittente

(i) l'impegno assunto da Tolo Energia S.r.l. e Solare Italia Investimenti S.r.l. (controllate di K.R.Energy S.p.A.) nei confronti di GE Capital S.p.A. in relazione ad un contratto di finanziamento a medio lungo termine concesso alla controllata Murge Green Power S.r.l. per un importo pari a Euro 23,25 milioni a mantenere il controllo di Murge Green Power S.r.l., pena il rimborso anticipato obbligatorio del sopracitato finanziamento.

(ii) il Contratto GEM di *equity line of credit*, sottoscritto dall'Emittente con GEM, GEMIA e FISL, in data 7 agosto 2012, nel quale è previsto GEM possa sottoscrivere un ammontare di azioni in relazione a ciascuna Richiesta di Sottoscrizione che non comporti un "*Material Change in Ownership*" ossia una riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente nel capitale sociale dell'Emittente da parte del principale azionista al di sotto del 20% delle azioni di volta in volta in circolazione.

Nel caso si verifichi un "*Material Change in Ownership*" è previsto che il Contratto GEM possa essere risolto immediatamente da parte di GEM mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Opa si precisa che lo Statuto non prevede alcuna deroga alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dagli art. 104, comma 1 e 2 del TUF né prevede espressamente l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104 bis commi 2 e 3 del TUF.

i) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. i) TUF)

Non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

l) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. l) TUF)

Di seguito vengono fornite informazioni riguardanti le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alla modifica dello Statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

l.1 Nomina degli amministratori

La nomina degli amministratori, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d'indipendenza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

- la nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

1.2 Sostituzione degli amministratori

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, provvede all'integrazione del consiglio di amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il consiglio di amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

L'assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Inoltre secondo quanto statuito dall'art.19 dello Statuto:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente Statuto, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;

- se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito l'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

1.3 Piani di successione

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il proprio funzionamento, le dimensioni della Società e del Gruppo, non ritiene per il momento necessario disciplinare e adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. La Società si riserva di adottarlo, coinvolgendo il Comitato per le nomine, in un momento successivo, qualora constati tale esigenza.

1.4 Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono assunte attraverso deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e allo Statuto e sono obbligatorie per tutti gli azionisti.

Per la costituzione delle Assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto vigente il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito a:

- a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
- c) adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. m) TUF)

In relazione all'esistenza di deleghe per aumenti di capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ovvero poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari partecipativi di seguito si riporta la delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 26 ottobre 2012 nella quale è stato, tra l'altro, deliberato:

"1) di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 35.000.000,00 (di seguito "l'Aumento di Capitale"), inclusivo di sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di nuove azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro; qualora il prezzo di emissione sia superiore alla cosiddetta parità contabile delle azioni in circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile, arrotondata per difetto al quarto decimale, verrà imputata a capitale sociale e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni. Nel caso il prezzo di emissione sia inferiore alla cosiddetta parità contabile, il prezzo verrà imputato integralmente a capitale sociale.

Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, da parte di GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "GEM"). Tale sottoscrizione avverrà in esecuzione e nei limiti del contratto sottoscritto con GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "Contratto GEM") esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali effettuate dalla Società. La sottoscrizione di azioni in mancanza di preventiva richiesta di sottoscrizione da parte della Società rimane pertanto esclusa. Il diritto di sottoscrizione può essere trasferito, previo subentro al Contratto GEM, che potrà avvenire con espresso assenso scritto da parte di K.R.Energy S.p.A., ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla GEM, è controllato da, o è sottoposto a comune controllo con GEM (il "Cessionario"). Ai fini di questa definizione, per "controllo" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. Se GEM o suo Cessionario cessa di essere una controllata di GEM Management Limited, GEM, o il Cessionario concederà i diritti ai sensi del Contratto GEM a GEM Management Limited o ad una controllata di GEM Management Limited.

Considerato che l'Aumento di Capitale potrà avvenire in più tranches, il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è pari al 90% della media dei Prezzi di Chiusura denaro del titolo K.R.Energy rilevati - su Bloomberg -

durante il periodo di riferimento ignorando ogni giorno rimosso, intendendosi come tale ogni giorno a) in cui (i) il 90% del prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna richiesta di sottoscrizione o (ii) le azioni ordinarie non sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, o b) che GEM stabilisca di considerarlo come giorno rimosso a causa del verificarsi di: (i) una circostanza relativa a K.R.Energy che non permetta alla stessa di rispettare, in modo sostanziale, quanto previsto dal Contratto GEM ovvero (ii) che le azioni K.R.Energy cessino di essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario ovvero (iii) la negoziazione sia sospesa per più di cinque giorni di borsa aperta o c) si sia verificato un cambiamento significativo nella compagine sociale (che comporti una riduzione al di sotto del 20% del possesso azionario - diretto o indiretto - del principale azionista).

L'intervallo temporale per la formazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale, che costituisce il periodo di riferimento, è pari ai 15 giorni di borsa aperta successivi alla presentazione di una richiesta di sottoscrizione. Per la prima richiesta di sottoscrizione tale intervallo temporale è pari a 20 giorni.

K.R.Energy ha il diritto di indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, un prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni oggetto di tale richiesta. In tal caso, se il prezzo di chiusura delle azioni K.R.Energy durante un giorno ricompreso nel periodo di riferimento moltiplicato per il 90% è inferiore al prezzo minimo di sottoscrizione, tale prezzo sarà rimosso dal calcolo della media dei prezzi giornalieri registrati durante il periodo di riferimento e il numero delle azioni comprendenti la richiesta di sottoscrizione sarà ridotto proporzionalmente per effetto delle previsioni dettate dal giorno rimosso;

2) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 30 giugno 2018 e che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il tale termine, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;

3) di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale nel testo proposto al punto 12 della relazione illustrativa degli amministratori in modo tale che venga inserito un nuovo comma con il quale si dia atto della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante esecuzione dell'Aumento di Capitale;

4) di conferire in via disgiunta fra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, [...]."

Nella stessa seduta, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, tra l'altro:

"1) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente integralmente a GEM (di seguito il "Warrant GEM"), il quale conferisce al titolare il diritto a sottoscrivere massime n. 6.100.000 azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, di nuova emissione al prezzo di euro 6,00 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo, esercitabile anche in più tranche dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM e fino al quinto anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento (di seguito le "Azioni di Compendio");

2) di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito il "Regolamento"), in lingua italiana con a fronte la traduzione in lingua inglese, nel testo allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, e di conferire, in via disgiunta tra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno affinché lo completi nelle parti che sono eventualmente indicate nel documento sopra citato quali mancanti, in linea con la miglior prassi di mercato;

3) di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., ad un prezzo di euro 6,00 per ciascuna azione, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie K.R.Energy in circolazione alla data di emissione, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio del Warrant GEM (di seguito l'"Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM"), restando inteso che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM è da eseguirsi entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM. Considerato che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM potrà avvenire in più tranche, il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate. Le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro; qualora il prezzo di emissione sia superiore alla cosiddetta parità contabile delle azioni in circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile, arrotondata per difetto al quarto decimale, verrà imputata a capitale sociale e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni. Nel caso il prezzo di emissione sia inferiore alla cosiddetta parità contabile, il prezzo verrà imputato integralmente a capitale sociale.

4) di stabilire che il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione venga fissato al 30 giugno 2018 e che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;

5) di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale nel testo proposto al punto 12 della relazione illustrativa degli amministratori in modo tale che venga inserito un nuovo comma con il quale si dia atto dell'emissione del Warrant GEM e della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante l'esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM;

6) di conferire in via disgiunta fra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, [....]”.

L'Assemblea non ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

3. COMPLIANCE

(ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'Emittente con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2006, ha aderito al Codice di Autodisciplina, accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) aggiornando e promuovendo la Relazione annuale sul governo societario.

L'eventuale mancata adesione a una o più raccomandazioni previste dal Codice sono specificatamente indicate nelle diverse sezioni della presente relazione.

L'Emittente o sue controllate non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *Corporate Governance* dell'Emittente.

4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod. civ. da parte di Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. o F.I.S.I. S.r.l., con sede in Novara, Via Buonarroti 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Novara con il numero di codice fiscale 02263150035;. F.I.S.I. S.r.l. controlla direttamente l'Emittente ai sensi dell'art 93 del TUF.

L'Emittente è il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti c.c. sulle società da essa controllate direttamente e/o indirettamente ed incluse nell'area di consolidamento (ad eccezione della società Sogef S.r.l. - società partecipata al 58,81% da FDE S.r.l. società, quest'ultima, a sua volta partecipata al 55% dall'Emittente – per la quale l'interessenza di Gruppo è pari al 32,35%).

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1. NOMINA E SOSTITUZIONE

(ex art. 123 – bis, comma 1, lettera l) TUF)

Le informazioni riguardanti le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori sono indicate nel capitolo 2 lettera l) della presente Relazione, ivi comprese:

- la quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste;
- il meccanismo statutario adottato per assicurare l'equilibrio tra generi all'atto della nomina degli amministratori e in caso di loro sostituzione;
- il meccanismo statutario adottato per assicurare la nomina di un amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, TUF; le modalità di nomina e di scelta dei conditati tra le varie liste presentate;
- il meccanismo statutario adottato per assicurare la nomina di un numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per la nomina di amministratori indipendenti;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo Statuto per l'assunzione della carica.

Nello stesso capitolo sono indicate le informazioni relative ai Piani di successione (*Criterio applicativo 5.C.2*).

L'Emittente non è soggetto, oltre alle norme previste dal TUF, ad altre ulteriori norme in tema di nomina e sostituzione degli organi di amministrazione e di loro composizione, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob per le società assoggettate ad attività di direzione e coordinamento di altra società.

5.2. COMPOSIZIONE

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

L'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2012 ha deliberato di determinare in undici il numero dei componenti il Consiglio, che resta in carica per un esercizio, fino all'Assemblea che approverà il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012.

Non è stata prevista statutariamente una scadenza differenziata tra i vari componenti il Consiglio di Amministrazione (*Commento all'art.2 del Codice di Autodisciplina*).

La delibera assembleare relativa al numero di componenti e alla loro durata in carica è stata assunta con il voto favorevole di n. 2.170.801.548 azioni rispetto alle n. 2.403.611.487 azioni presenti, rappresentative del 90,31% del capitale presente in Assemblea, con il voto contrario di n. 44.306.034 azioni (rappresentativo dell'1,84%); astenute n. 188.503.905 azioni (rappresentative dell'7,84%).

Nella tabella che segue viene fornita una informativa per ciascun componente della qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente, sul ruolo ricoperto e sulla anzianità di carica dalla prima nomina (*Criterio applicativo 1.C.1.lett i*))

Nome e Cognome	Carica	Data nomina attuale	Data di prima nomina	Data Scadenza
Stefano De Luca	Presidente esecutivo	12 giugno 2012	18 ottobre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012
Marco Moccia	Vice Presidente esecutivo	12 giugno 2012	18 ottobre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012
Marco Marengo	Amministratore delegato	12 giugno 2012	9 febbraio 2011	approvazione bilancio al 31.12.2012
Corrado Nela	Amministratore delegato	12 giugno 2012	12 giugno 2012	approvazione bilancio al 31.12.2012
Nicolò von Wunster	Consigliere esecutivo	12 giugno 2012	18 ottobre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012
Camillo Bisoglio	Consigliere non esecutivo	12 giugno 2012	18 ottobre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012
Francesco Saverio Canepa	Consigliere non esecutivo	12 giugno 2012	18 ottobre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012

Claudia Bettiol	Consigliere indipendente	12 giugno 2012	9 dicembre 2010	approvazione bilancio al 31.12.2012
Antonio Bruno	Consigliere indipendente	12 giugno 2012	9 febbraio 2011	approvazione bilancio al 31.12.2012
Paolo Spadafora	Consigliere indipendente	12 giugno 2012	12 giugno 2012	approvazione bilancio al 31.12.2012
Giovanni Angelo Vicino	Consigliere indipendente	12 giugno 2012	7 settembre 2011	approvazione bilancio al 31.12.2012

In particolare l'Assemblea degli Azionisti del 12 giugno 2012 ha proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Lista 1

Claudia Bettiol autodisciplina Camillo Bisoglio Antonio Bruno Francesco Saverio Canepa Stefano De Luca Marco Marengo Marco Moccia Corrado Nela Giovanni Angelo Vicino autodisciplina Nicolò von Wunster	- indipendente ai sensi dell' art 148, comma 3, TUF e ai sensi del codice di autodisciplina - indipendente ai sensi dell' art 148, comma 3, TUF e ai sensi del codice di autodisciplina
--	--

Lista 2

Paolo Spadafora	- indipendente ai sensi dell' art 148, comma 3, TUF e ai sensi del codice di autodisciplina
-----------------	---

I primi dieci componenti del consiglio di amministrazione sono stati eletti dalla lista di maggioranza (Lista 1), presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l., titolare di n. 2.098.651.043 azioni ordinarie pari al 66,36% del capitale sociale. L'undicesimo componente è stato eletto dalla lista di minoranza (Lista 2) depositata e sottoscritta dal socio: signor Gaetano Tedeschi, titolare direttamente di n. 97.184.210 azioni ordinarie di K.R.Energy, pari al 3,07% del capitale sociale, e tramite Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, titolare di n. 91.312.665 azioni ordinarie di K.R.Energy, pari al 2,89% del capitale sociale, titolare complessivamente del 5,96% del capitale sociale.

I candidati non eletti risultano per la lista di maggioranza il signor Alessandro Tranquilli e per la lista di minoranza il signor Gaetano Tedeschi.

La nomina dei primi dieci candidati è avvenuta con il voto favorevole di n. 2.170.801.548 azioni, rispetto a n. 2.363.711.487 azioni rappresentate in Assemblea (corrispondenti al 91,84% del capitale sociale rappresentato), mentre l'undicesimo candidato è stato nominato con il voto favorevole di n. 192.806.914 azioni (corrispondenti al 8,16% del capitale sociale rappresentato); astenuti nessuno e voti contrari n. 103.025 azioni (corrispondenti allo 0,00% del capitale sociale rappresentato).

In data 14 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. ha designato:

- Stefano De Luca alla carica di Presidente;
- Marco Moccia alla carica di Vice Presidente;
- Marco Marengo e Corrado Nela alla carica di Amministratore Delegato;

E' stato inoltre istituito un Comitato esecutivo che durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso è composto da 5 componenti nelle persone di: Stefano De Luca – presidente del comitato esecutivo, Marco Moccia – vice presidente del comitato esecutivo, Marco Marengo, Corrado Nela - componenti esecutivi e Antonio Bruno – componente non esecutivo ed indipendente.

Ai sensi dell' art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob di seguito si forniscono le informazioni in relazione alle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore.

Stefano De Luca: nato a Colle Umberto (TV), il 9 luglio 1968, è laureato in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera professionale presso l'Ufficio Legale del Mediocredito delle Venezie S.p.A. e poi presso la Mediovenetie Banca

S.p.A.. Nel 1995 ricopre l'incarico della Direzione "Partecipazioni e Segreteria Generale". Nel 2001 svolge la carica di Dirigente responsabile dell'"Area partecipazioni e Affari societari" presso la Finanziaria Regionale del Veneto "Veneto Sviluppo S.p.A.". Da maggio 2010 a tutt'oggi ricopre l'incarico di gestione della parte finanziaria, legale e societaria di progetti nel Veneto e nel Nordest, nonché di gestione di operazioni straordinarie nel gruppo FININD S.p.A. di Asti. Riveste altresì la carica di Consigliere di Amministrazione in società del Gruppo FININD.

Marco Moccia: nato a Verona il 23 settembre 1971, è laureato in Economia e Commercio nel 1997, inizia subito la sua carriera professionale presso la Birmingham Chamber of Industry (UK) come Assistant Director per il controllo di gestione. Alla fine del 1997 entra in Ernst&Young, prima come revisore contabile, in seguito nell'area di consulenza Ernst Young Financial Business Advisors, con focus particolare alle seguenti aree: Corporate Finance, Pianificazione economica-finanziaria, Valutazione d'azienda, Performance management e Project Financing. Dal 2004 ad oggi è Amministratore Unico, nonché fondatore della società FBS Corporate, specializzati in servizi di consulenza direzionale.

Marco Marengo: nato ad Asti il 24 agosto 1955. Nel 1977 assume la guida della società di famiglia attiva nella produzione di componentistica in rame per l'edilizia, fornendo il proprio contributo nella realizzazione di nuovi prototipi di macchine utensili per la lavorazione dei laminati in rame. A partire dagli anni 80, partecipa al processo di metanizzazione del territorio piemontese, prevedendo la costruzione di una rete di trasporto per i comuni più piccoli e logisticamente disagiati. In questo contesto avvia in regime di concessione, l'attività di distribuzione e vendita di gas naturale. Anticipando quelle che sarebbero state le strategie energetiche nel settore delle rinnovabili, dà l'avvio ad investimenti nel settore idroelettrico, arrivando a gestire oltre venti centrali idroelettriche. Negli stessi anni ha acquistato, in un'ottica di diversificazione la società Borsalino, famosa azienda produttrice di cappelli e riconducibile come simbolo dei prodotti italiani. Negli anni 2000, in modo esponenziale e con assoluta consapevolezza del crescente ruolo delle fonti energetiche, ha messo in campo numerose iniziative nel settore del greggio (commercializzazione di petrolio, acquisizioni di aree e permessi di esplorazione e produzione di idrocarburi) e in altre attività connesse (perforazione di greggio ed aree di stoccaggio di gas naturale). In ambito internazionale ha iniziato a diversificare gli investimenti attraverso la costituzione di holding in Svizzera e Lussemburgo, che investono nell'oil e nel gas naturale, in Venezuela e in altre aree geografiche (Ucraina e Bielorussia, dove è attualmente in corso la costruzione di raffinerie). E' presidente della holding del gruppo FININD S.p.A., ricoprendo la medesima carica di Presidente in altre società del gruppo.

Corrado Nela: nato ad Asti il 16 maggio 1959, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto dal 1987 all'ordine dei dottori commercialisti di Asti e revisore ufficiale dei conti. Ha iniziato la sua carriera professionale come addetto all'ufficio estero e segreteria fidi al Credito Italiano sede di Milano e dopo la laurea ha iniziato l'attività professionale. Dagli inizi degli anni novanta sino al 2006 ha maturato un'esperienza imprenditoriale nel gruppo Conbipel, rivestendo il ruolo di amministratore delegato, curandone lo sviluppo aziendale e coordinando l'apertura di una sessantina di punti vendita. Negli anni 1996/2000 ha partecipato alla privatizzazione di un importante gruppo operante nel settore delle energie rinnovabili da Finmeccanica; la cui capogruppo era Finidreg S.p.A.. Ha partecipato alla fase di ristrutturazione e allo sviluppo dell'azienda Idreg Piemonte S.p.A. acquisendo nuove concessioni per la realizzazione di n.10 impianti di mini idraulica per la produzione di energia elettrica. Nel 2006 si è occupato dell'acquisizione di una società che opera come trader nel settore dell'energia "Exergia S.p.A. nella quale attualmente ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Ricopre incarichi di componente l'organo di controllo in numero società tra cui ASP S.p.A., Comune di Antignano, GEM S.r.l, Conbipel S.p.A., e incarichi di consigliere in società del Gruppo FININD e FISI.

Nicolò von Wunster: nato a Bergamo, il 4 febbraio 1962, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi. Inizia il suo percorso professionale come Assistente alla Direzione IMEC S.p.A., azienda di famiglia - Biancheria e Costumi da Bagno. Nel 1988 entra come Senior Controller in Harken Italia S.p.A., società controllata dall'omonimo gruppo Americano leader nel settore dell'industria velica mondiale per l'attrezzatura di coperta. Nel 1991 entra in Reebok Italia come *Chief Financial Officer*- Direzione Finanziaria e Controllo e Operations. Nel 1996 assume l'incarico a Londra per la Reebok International Ltd di Co-Direttore International Operations Europa con riporto alla casa madre di Boston (Stati Uniti). Nel 1998 è il nuovo Direttore Operations & ITC Gruppo Prada Holding BV, con attività in Europa Asia Pacific Nord America China, inoltre è stato responsabile della creazione Infrastruttura Tecnologica Applicativa - Operativa Gruppo Prada. Nel 2001 lavora come libero professionista e consulente (Strategia, M&A, ITC, Retail), successivamente, nel 2004 ricopre l'incarico di Vice Presidente della Belt S.p.A. (Holding di Partecipazioni Viaggi del Ventaglio), nel 2005 ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Ambromobiliare Merchant Bank. Dal 2007 ricopre la carica di *Chief Executive Officer* di Ambro Suisse SA, e socio fondatore della Tenstars SA che controlla Ambro Suisse SA, società di diritto svizzero operante nell'Advisory strategico industriale e finanziario. È membro del Consiglio di Amministrazione e *Chief Financial Officer* - Investor Relator di OTI Energy S.A., società quotata a Zurigo. Nel 2010, ricopre la carica di *Chief Executive Officer* di K.R. Energy S.p.A. e in seguito anche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e successivamente di Consigliere esecutivo. Dal 2011 è *Chief Executive Officer* di OTI Energy AG, Presidente di Ambro Suisse SA e Presidente di MTH S.p.A..

Camillo Bisoglio: nato a Lu (AL) il 17 novembre 1950, diplomato ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto "Leonardo da Vinci" di Alessandria. Inizia nel 1974 il suo percorso professionale nel settore finanziario per il Banco di Napoli, successivamente per la Banca di Alessandria, in seguito incorporata dalla Banca Provinciale Lombarda e infine nel Gruppo San Paolo di Torino, gestendo all'interno di questi Istituti: l'area Credito Industriale, l'area Fidi per il settore grandi clienti e, successivamente, ricopre ruoli manageriali sempre più importanti. Dal 1986 sino al 1993 ricopre l'incarico di Direttore di numerose filiali in Banca Provinciale Lombarda fino alla Dirigenza di Area. Nel 1994 Banca Provinciale Lombarda è incorporata dall'Istituto San Paolo di Torino e per questo ricopre il ruolo di Capo Area (Asti, Ivrea, Rivoli-Chieri, Piemonte Sud) sino al febbraio 2007, data di congedo. Nel 2008 e 2009 lavora come consulente per la Banca di Cassa di Risparmio di Asti. Dall'agosto 2010 svolge attività di consulenza per il gruppo FININD di Asti.

Francesco Saverio Canepa: nato a Roma, il 24 marzo 1969, laureato in Economia e Commercio presso la LUISS Guido Carli a Roma, è dottore commercialista e Revisore Contabile. Nel 1994 presso lo Studio Commerciale Associato ricopre il ruolo di Direttore Commercialista Associato, con un *focus* particolare per la risoluzione, di problematiche di diritto tributario internazionale. Dopo aver conseguito un M.B.A. presso Cranfield School of Management, nel 2002 è Senior Specialist per la MC Consulting S.p.A., occupandosi di consulenze di finanza straordinaria in merito agli studi di fattibilità presentati dalle PMI per finanziamenti regionali, nazionali ed europei; e in qualità di Senior Specialist nella definizione di un modello quantitativo di analisi del rischio di credito a supporto di un'operazione di cartolarizzazione di Euro 1,2 milioni per un'importante azienda automobilistica. Dal 2003 a tutt'oggi è Dottore Commercialista Associato presso lo Studio Fiori&Associati, ricopre carica di Amministratore, Consigliere di Amministrazione e Sindaco di diverse società ed istituti finanziari. Svolge attività di consulenza connessa alle operazioni di Private Equity e Finanza straordinaria.

Claudia Bettiol: nata a Colleferro (RM) il 21 aprile 1964, è laureata in Ingegneria Civile presso l'Università di Roma TorVergata ed ha conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria Economica-Gestionale nel 2009. E' attiva nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della mobilità sostenibile da oltre 10 anni. E' stata membro del consiglio di amministrazione dell'Enea, e membro del Comitato per il Piano della Mobilità del Comune di Roma e del Comitato per il Piano Energetico della Regione Lazio. Ha partecipato ai lavori di preparazione del G6 Ambiente di Trieste e al G8 di Siracusa. E' fondatrice e Presidente della Associazione Energetismo, docente della facoltà di Ingegneria di TorVergata dal 2003 e nel Master di Fotovoltaico e nel Master delle Energie Rinnovabili alla Sapienza di Roma. Ha insegnato in scuole di dottorato in Italia e in scuole di specializzazione in Montenegro e in Arabia Saudita. Lavora con il suo *team*, come consulente nella definizione di strategie nel settore ambientale e in particolare nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile.

Antonio Bruno: nato a Casale Monferrato (AT) l'11 maggio 1969, dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, dal 1997 svolge la libera professione. E' iscritto all'albo dei Mediatori Creditizi presso l'Ufficio Italiano Cambi, nel corso dell'attività professionale ha collaborato con il Gruppo MPS, Banca ItaleaseNetwork, Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Bra. Dal 2007 è Amministratore Delegato della Nord Scavi S.r.l., società che si occupa di attività estrattiva nel settore delle cave di inerti. Dal 2008 è Amministratore Unico di Br.Ant Consulting S.r.l. e Br.Ant Immobiliare S.r.l. e Amministratore Delegato di Nord Agraria S.r.l.

Paolo Spadafora: nato a Cosenza il 30 gennaio 1972, laureato in Scienze Economiche e Sociali presso l'Università degli Studi di Calabria Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cosenza e al registro ufficiale dei revisori contabili, oltre che all'albo dei consulenti tecnici tenuto dal tribunale di Cosenza. Dal 2003 svolge attività di libera professione. Attualmente ricopre i seguenti incarichi: componente del Nucleo di valutazione del Comune di Cosenza, membro della commissione di studio "società e arbitro" dell'ODCEC di Cosenza, sindaco effettivo di Moviemax S.p.A. e sindaco supplente di Unione Alberghi Italiani S.p.A..

Giovanni Angelo Vicino: nato a Corleto Perticara (PZ) il 30 luglio 1949, è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Roma e abilitato all'esercizio della professione. Ha iniziato la sua carriera professionale nelle società Siti Wortech S.p.A., impegnata nel campo dei trasferimenti di tecnologie; successivamente è entrato in Gepi S.p.A., società nella quale ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nel corso degli anni, tra cui: Responsabile dell'Area Nord Italia, curando iniziative "*green field*", ampliamenti e/o recuperi di attività industriali dismesse; Responsabile aree alluvionate, partecipando all'attività di sostegno alle imprese ubicate nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994; Responsabile Area Sicilia seguendo le attività delle società partecipate dal gruppo sull'isola e contribuendo alla realizzazione di nuove iniziative sull'area. Dal 1998 al 2000 ha lavorato per la Progeo S.p.A. come Responsabile Area Nord Italia. Dal 2000 al 2007, ha collaborato con Sviluppo Italia S.p.A. in qualità di Responsabile della sede di Milano e, dal 2004, ricoprendo anche la carica di Amministratore Delegato di Sviluppo Italia Lombardia S.p.A.. Nel periodo 2009-2010 è stato Assistente dell'Amministratore Delegato della società Tocco Magico S.p.A..

Per gli Amministratori in carica o che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio vengono fornite nella tabella che segue le seguenti informazioni:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO										
Nominativo	Carica	In carica Dal	In carica fino al	Lista	Esec.	Non esec	Indip. Cod.	Indip TUF	% CdA	N. Altri incarichi
Stefano De Luca	Presidente	12/06/2012		M	X				100%	N° 4
Marco Moccia	Vice Presidente	12/06/2012		M	X				91%	N° 2
Marco Marengo	Amministratore Delegato	12/06/2012		M	X				39%	N° 27
Corrado Nela	Amministratore Delegato	12/06/2012		M	X				60%	N° 11
Nicolò von Wunster	Consigliere	12/06/2012		M	X				87%	N° 6
Camillo Bisoglio	Consigliere	12/06/2012		M		X			91%	N° 3
Francesco Saverio Canepa	Consigliere	12/06/2012		M		X			100%	N° 4
Antonio Bruno	Consigliere	12/06/2012		M		X	X	X	100%	N° 4
Claudia Bettiol	Consigliere	12/06/2012		M		X	X	X	57%	N° 0
Paolo Spadafora	Consigliere	12/06/2012		m		X	X	X	80%	N° 1
Giovanni Angelo Vicino	Consigliere	12/06/2012		M		X	X	X	100%	N° 0
Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima Assemblea è stato pari al 4,5% del capitale sociale della Società										
Numero di riunioni di Consiglio complessivamente svolte durante l'Esercizio di riferimento										23

LEGENDA

Carica: indicare se Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, etc.

Lista: indicare M/m a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)

Esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come esecutivo

Non esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo

Indip.: barrare se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati (vedi Sezione 5.5 del presente format)

Indip. TUF: barrare se l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)

% CdA: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio (nel calcolare tale percentuale, considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Consiglio svoltesi durante l'Esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio. Si alleggi alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo cui fa capo o di cui è parte l'Emittente.

Con riferimento agli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni dagli amministratori della Società, si segnala che :

Marco Marengo ricopre incarichi di amministratore quale Presidente di FIN.IND. S.p.A., Amministratore unico di Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l., è socio accomandatario di Camarfin Sas di Marco Marengo, di Camarfin 2 Sas di Marco Marengo, società finanziarie; Presidente di Hydrodrilling International S.p.A. e Metanprogetti S.r.l., Amministratore delegato di Exergia S.r.l. società di rilevanti dimensioni, Presidente di OTI Energy Sa, società quotata alla Borsa di Zurigo.

Corrado Nela ricopre incarichi di amministratore quale Presidente di Exergia S.p.A. e consigliere di Metanprogetti S.r.l., società di rilevanti dimensioni.

Nicolò von Wunster ricopre incarichi in una società finanziaria in qualità di Amministratore Delegato: OTI Energy Sa, società quotata alla Borsa di Zurigo.

Nella tabella che segue vengono fornite informazioni in relazione all'appartenenza degli Amministratori ai Comitati istituiti dall'Emittente.

COMPONENTI I COMITATI IN CARICA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO											
Nominativo	Carica	CE	% CE	CN	% CN	CR	% CR	CNR	% CNR	C C I	% CCI
Stefano De Luca	Presidente	P	0								
Marco Moccia	Vice Presidente	M	0								
Marco Marengo	Amministratore Delegato	M	0								
Corrado Nela	Amministratore Delegato	M	0								
Antonio Bruno	Consigliere indipendente	M	0	M	100%	P	100%	P	100%	M	—
Giovanni Angelo Vicino	Consigliere indipendente			M	100%			M	100%	P	100%
Claudia Bettiol	Consigliere indipendente					M		M	100%	M	100%

COMPONENTI I COMITATI IN CARICA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO											
Nominativo	Carica	CE	% CE	CN	% CN	CR	% CR	CNR	% CNR	CCI	% CCI
Francesco Saverio Canepa	Consigliere			P	100%	M	100%			M	100%

	CN	CR	CNR	CCI	COPC
Numero di riunioni complessivamente svolte durante l'Esercizio di riferimento	1	1	2	3	5

LEGENDA

CE: comitato esecutivo; inserire P/M se Presidente/membro del comitato esecutivo.

% CE: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato esecutivo (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato esecutivo svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

CN: comitato nomine; inserire P/M se Presidente/membro del comitato per le nomine

% CN: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le nomine (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per le nomine svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

CR: comitato remunerazione; inserire P/M se Presidente/membro del comitato per la remunerazione

% CR: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per la remunerazione (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per la remunerazione svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

CNR: comitato nomine e remunerazione; inserire P/M se Presidente/membro del comitato per le nomine e la remunerazione

% CNR: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le nomine e la remunerazione (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per le nomine e la remunerazione svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

CCI: comitato controllo e rischi; inserire P/M se Presidente/membro del comitato per il controllo interno

% CCI: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il controllo interno (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per il controllo interno svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

COPC: comitato operazione parti correlate; inserire P/M se Presidente/membro del comitato per le operazioni con parti correlate

% COPC: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le operazioni con parti correlate (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per il controllo interno svoltesi durante l'esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico)

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi compatibili con una efficace svolgimento della carica di amministratore di K.R.Energy S.p.A., in quanto si

ritiene tale valutazione spetti in primo luogo ai soci in sede di designazione degli amministratori e in seguito, al singolo amministratore all'atto di accettazione della carica (*Criterio applicativo 1.C.3.*).

Induction Programme

In considerazione delle attuali dimensioni della Società e del Gruppo, non si è ritenuto di organizzare per gli amministratori, successivamente alla loro nomina e durante il loro mandato, iniziative finalizzate a fornire una conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento (*Criterio applicativo 2.C.2.*), ciò anche alla luce delle adeguate competenze degli amministratori nel settore di riferimento dell'Emittente.

Variazione intervenute nell'Esercizio successivo a quello di riferimento

Nell'Esercizio successivo a quello di riferimento si è assistito alla seguente variazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione. In data 7 febbraio 2013 il consigliere non esecutivo Francesco Saverio Canepa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere. Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale il Consiglio ha proceduto a nominare per cooptazione in data 14 marzo 2013 il primo candidato, risultato non eletto dalla lista di appartenenza del consigliere dimesso, Alessandro Tranquilli.

5.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)**

L'art. 24 dello Statuto sociale prevede una cadenza minima trimestrale delle riunioni consiliari. Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 23 volte, con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze consiliari pari al 83,7%, e per una durata media pari 1 ora e 18 minuti (*Criterio applicativo 1.C.i.*).

Per quanto concerne l'esercizio in corso sono state programmate 4 sedute per l'approvazione del progetto di bilancio, dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre e della relazione semestrale. Sino alla data di approvazione della presente relazione il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare: l'invio della documentazione avviene normalmente una volta effettuato l'invio dell'avviso di convocazione (che di norma è effettuato nel termine di 5 giorni dalla data prevista della riunione) e comunque non oltre il giorno antecedente la data fissata per la riunione; nel rispetto di quanto indicato, si è ritenuto di non disciplinare il termine per l'invio della documentazione preconsiliare anche per meglio valutare le diverse esigenze relative ad ogni seduta. Di volta in volta, nel caso in cui la documentazione da mettere a disposizione sia voluminosa o complessa, è rimessa alla valutazione del Presidente e/o degli Amministratori Delegati la decisione di anticiparne l'invio con un maggior termine. In ordine ad alcuni punti all'ordine del giorno per i quali si ritiene necessario preservare la riservatezza delle informazioni si può valutare di inviare una informativa sintetica al fine di garantire riservatezza sul punto o di discuterne direttamente nel corso della seduta consiliare (*Criterio applicativo 1.C.6.*). In questo ultimo caso il Presidente si adopera che la documentazione possa essere scambiata tra gli intervenuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale (*Criterio applicativo 1.C.5.*).

Il Presidente, e/o gli Amministratori Delegati, con l'accordo degli intervenuti, possono invitare a presenziare alle riunioni, come uditori o con funzioni di supporto, soggetti esterni al Consiglio.

Di prassi i dirigenti della Società, responsabili delle funzioni aziendali competenti intervengono alle riunioni consiliari per fornire opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno di loro competenza (*Criterio applicativo 1.C.6.*).

Per quanto riguarda le funzioni del Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 del Codice e ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea. Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.

Inoltre sempre ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la Società approva le operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Parti Correlate Consob, in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Inoltre, il medesimo articolo prevede che sia di competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di determinate delibere che comportino modifiche statutarie e, in particolare:

- i) incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 cod. civ.) o posseduta per almeno il 90% del capitale sociale (art. 2505-bis cod. civ.);
- ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Azionista;
- iii) gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- iv) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- iv) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

In ossequio a quanto previsto dal Codice (*Criterio applicativo 1.C.1*), il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze esclusive nelle materie di cui all'art. 2381 c.c.:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione (*Criterio applicativo 1.C.1.a*);
- b) definisce, applica ed aggiorna le regole del governo societario aziendale, nel consapevole rispetto della normativa vigente; definisce le linee guida del governo societario della Società e del Gruppo di cui essa è a capo (*Criterio applicativo 1.C.1.a*); fornisce una informativa, nella relazione annuale sul governo societario, (i) sulla propria composizione e (ii) sul funzionamento dell'organo amministrativo (*Criterio applicativo 1.C.1.i*);
- c) valuta ed approva il budget annuale della Società e del Gruppo, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati (*Criterio applicativo 1.C.1.e*);
- d) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società (*Criterio applicativo 1.C.1.b*);
- e) valuta ed approva la documentazione di rendicontazione periodica contemplata dalla normativa vigente;
- f) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente e agli Amministratori Delegati definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite (*Criterio applicativo 1.C.1.d*);
- g) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e dal Comitato per il Controllo e Rischi, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati (*Criterio applicativo 1.C.1.e*);
- h) delibera in merito alle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, valuta le situazioni di conflitto di interessi, o quelle dove gli amministratori, sindaci e dirigenti siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi (*Criterio applicativo 1.C.1.f*);
- i) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo con riguardo anche alle principali controllate (*Criterio applicativo 1.C.1.c*);
- j) adotta e aggiorna nel tempo una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (*Criterio applicativo 1.C.1.j*);
- k) riferisce agli azionisti in assemblea;
- l) al termine di ogni anno predispone un calendario degli eventi societari per l'anno successivo, che sarà preso a riferimento, per quanto possibile.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- nomina l'Organismo di Vigilanza dallo stesso istituito ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approva il Modello organizzativo, di gestione e controllo;
- ai sensi dell'art 27 dello Statuto sociale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale,
- nomina l'*Internal Auditor*;
- determina, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale ai sensi di legge, la remunerazione del Presidente, Vice Presidente degli Amministratori Delegati e, se nominati, degli

Amministratori che ricoprono particolari cariche e, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio; nonché ai componenti i Comitati, previsti dal Codice e composti da amministratori della Società.

In relazione alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società (*Criterio applicativo 1.C.1.b*), non è stata formalizzata una procedura valutativa complessiva ma sono stati individuati i presidi necessari per verificare che i rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato, come descritto nel proseguo della presente Relazione. L'Emittente rende pubblici al mercato i fattori di rischio relativi a K.R.Energy ed alle società del Gruppo, ai settori di attività in cui esse operano annualmente nella relazione degli amministratori accompagnatoria al bilancio di esercizio.

All'interno del Consiglio è stato individuato l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nominato il Comitato controllo e rischi, sono inoltre presenti le figure di *Internal Auditor*, di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione);

Le attività amministrativo contabili sono accentrate in capo all'Emittente che adotta un unico sistema contabile per tutte le società del Gruppo (ad eccezione per la società Sogef S.r.l.), ciò al fine di garantire un maggior controllo a livello amministrativo e contabile (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. c*). Grazie all'utilizzo di un sistema unico contabile è stato possibile razionalizzare l'assetto amministrativo contabile anche in capo alle società controllate, uniformandone la gestione ed accentrandone la responsabilità in capo ad un unico soggetto.

Nessuna società controllata nell'Esercizio di riferimento ha assunto il ruolo di società avente rilevanza strategica; la rilevanza è determinata dal valore di iscrizione della partecipazione della partecipata rispetto all'attivo patrimoniale dell'Emittente (*Criterio applicativo 1.C.1.c*).

Sono riservate all'organo amministrativo le deliberazioni in merito alle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, e le situazioni di conflitto di interessi, o quelle dove gli amministratori, sindaci e dirigenti siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. f*).

Il Consiglio, di regola, approva preventivamente tali operazioni, salvo casi di motivata urgenza che non consentano al Consiglio di riunirsi, neanche in audio conferenza, fermo restando che il Consiglio dovrà essere tempestivamente informato, a cura degli Amministratori Delegati, e sarà chiamato a ratificare o comunque ad esprimersi alla prima riunione utile.

Sono da considerarsi operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario:

1. le operazioni di acquisizione, cessione di partecipazioni, di aziende e di rami d'azienda, immobili, cespiti o di altre attività che comportano l'ingresso in un nuovo business o l'uscita da un business esistente; qualora almeno uno di parametri predeterminati risulti uguale o superiore al 25%;
2. le operazioni di fusione e scissione cui partecipino società controllate, qualora almeno uno di parametri predeterminati risulti uguale o superiore al 25%;
3. costituzione di patrimoni separati o destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis c.c..

Sulla base della "Procedura che disciplina le operazioni con parti correlate" (la "Procedura"), approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 25 novembre 2010, sono riservati all'organo amministrativo e/o agli organi delegati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate dell'Emittente e delle sue controllate a seconda della rilevanza dell'operazione (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. f*).

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in via esclusiva, per l'approvazione di "Operazioni di maggiore rilevanza con Parti correlate" e delibera sulle stesse:

(i) previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate, composto, esclusivamente da tre amministratori non correlati e indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

ovvero

(ii) col voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di Statuto).

La competenza a deliberare in merito alle "Operazioni di minore rilevanza con parti correlate" spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio di Amministrazione o gli organi

delegati approvano le operazioni, previo parere motivato, non vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da tre *amministratori non correlati* e non esecutivi, in maggioranza *indipendenti*, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Sulla base della suddetta Procedura, qualora un'operazione coinvolga gli interessi di uno degli amministratori della società, l'amministratore che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell'amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il Collegio Sindacale, la partecipazione dell'amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla fase deliberativa dell'operazione (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. f*).

Sulla base della suddetta Procedura, qualora l'operazione coinvolga gli interessi di uno dei sindaci della società, il sindaco che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse rilevante (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. f*).

Sempre sulla base della suddetta Procedura, qualora l'operazione coinvolga gli interessi di uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società, il dirigente che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato/gli Amministratori Delegati, se più di uno, sull'esistenza dell'interesse rilevante (*Criterio applicativo 1.C.1., lett. f*).

Il Consiglio di Amministrazione, considerata l'attuale dimensione del Gruppo, ha ritenuto di non introdurre un sistema di valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (come previsto al *Criterio applicativo 1.C.1. lett. g*), pertanto non risultano applicabili il *Criterio applicativo 1.C.1. lett. h* (esprimere orientamenti agli azionisti sulle figure professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna in fase di nomina del Consiglio di Amministrazione) e il *Criterio applicativo 1.C.1. lett. i punto (3)* (modalità di svolgimento del processo di valutazione).

Analogamente non si ritiene necessario che il Consiglio di amministrazione esprima orientamenti in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile per un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore (*Criterio applicativo 1.C.3*).

Secondo quanto previsto dall'art.19 dello Statuto sociale gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Avendo l'Assemblea autorizzato in via generale e preventiva una deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione effettua valutazioni su ciascuna fattispecie ritenuta problematica o critica, segnalandola alla prima Assemblea utile. A tal fine, ciascun amministratore informa il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante (*Criterio applicativo 1.C.4*).

5.4. ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni sia ad un Comitato Esecutivo composto da taluni degli amministratori sia ad uno o più degli amministratori, quali Amministratori Delegati.

E' statuito che il Consiglio di Amministrazione

- nomini tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea;
- possa nominare un Vice Presidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La carica di Presidente dell'organo amministrativo e quella di Amministratore Delegato possono sommarsi nella medesima persona.

Pur in presenza di altri Amministratori Delegati, al Presidente dell'organo amministrativo possono essere conferite anche deleghe operative.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegate attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo, ove costituito, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e il Vice Presidente, ove nominato e gli Amministratori Delegati, ove nominati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normalmente prescritti. I Direttori Generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il Consiglio di Amministrazione da un lato, sia il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della Società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) i Comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

* * * *

Di seguito si forniscono informazioni sui consiglieri che nel corso dell'Esercizio di riferimento hanno ricevuto deleghe gestionali.

Preliminarmente si fa presente che il Consiglio di Amministrazione, in carica alla fine dell'Esercizio di riferimento, nominato dall'Assemblea degli azionisti del 12 giugno 2012, ha conferito deleghe ai suoi componenti alla prima riunione utile in data 14 giugno 2012.

La struttura di governance adottata tiene conto del fatto che un Amministratore Delegato è il principale Azionista della Società. Ampi poteri gestori sono inoltre stati conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad altri consiglieri. In particolare è stato nominato:

- Stefano De Luca alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, non avendovi provveduto l'Assemblea;
- Marco Moccia alla carica di Vice Presidente con il potere di sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento;
- Marco Marengo e Corrado Nela alla carica di amministratori delegati;
- Nicolò Filippo von Wunster quale consigliere munito di specifica delega.

E' stato inoltre istituito un Comitato Esecutivo composto da cinque membri che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione in carica sino al 12 giugno 2012 data di scadenza del precedente mandato si riepiloga sinteticamente quanto segue:

- sino al 3 febbraio 2011 la carica di Amministratore Delegato e Presidente era ricoperta dal dott. Nicolò von Wunster;
- in data 3 febbraio 2011 la carica di Presidente è stata assunta da Camillo Bisoglio, già Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è stata conferita a Stefano De Luca;
- in data 9 febbraio 2011 la carica di Amministratore Delegato è stata assunta da Marco Marengo, a seguito di cooptazione dello stesso nel Consiglio di Amministrazione. Quindi a seguito della conferma dello stesso alla carica di amministratore nell'Assemblea costituitasi in data 20 maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione, in data 24 maggio 2011, ha provveduto a riconfermarlo alla carica di Amministratore Delegato;
- sempre in data 9 febbraio 2011 sono stati conferiti poteri e deleghe ai consiglieri Nicolò von Wunster e Marco Moccia.

Amministratori Delegati

All'Amministratore Delegato Marco Marenco sono stati assegnati, con firma singola, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con ogni facoltà al riguardo, da esercitarsi con firma singola e con possibilità di conferire mandati e procure entro il limite di spesa e/o valore di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) con la sola esclusione dei poteri riservati per legge e per Statuto alla competenza del consiglio di amministrazione. All'amministratore delegato spetta altresì la rappresentanza legale della Società nell'ambito della delega.

L'Amministratore Delegato Marco Marenco è il principale Azionista della società e lo stesso risulta titolare delle azioni nel capitale dell'Emittente (vedasi *Capitolo 2 lettera c - Informazioni sugli Assetti Proprietari*).

All'Amministratore Delegato Corrado Nela sono stati conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione con ogni facoltà al riguardo, da esercitarsi con firma singola e con possibilità di conferire mandati e procure entro il limite di spesa e/o valore di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) con la sola esclusione dei poteri riservati per legge e per Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Stante il sistema di deleghe e l'effettivo esercizio delle stesse nessuno degli Amministratori Delegati è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa. Nessuno degli Amministratori Delegati, relativamente all'Esercizio di riferimento, ha assunto l'incarico di amministratore in un altro Emittente, non appartenente allo stesso Gruppo, di cui sia Amministratore Delegato un altro componente dell'organo amministrativo dell'Emittente stesso (*Criterio applicativo 2.C.5*).

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente Stefano De Luca, sino a scadenza del mandato, oltre alla legale rappresentanza, le seguenti deleghe e poteri da esercitarsi con firma libera:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, se nominato;
- rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Società nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, Amministrazioni e Uffici Finanziari e tributari, centrali e periferici, Organi del contenzioso tributario ecc. in qualunque sede e grado, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della Società, sia essa attrice, ricorrente e convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le magistrature regionali e ogni altra magistratura, anche speciale, pure nei giudizi di revocazione ed opposizione di terzo; rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale e in particolare in sede di arbitrati sia nazionali che esteri o internazionali; nominare e revocare avvocati e procuratori legali, compromettere, fare elevare protesti, precetti, atti conservativi ed esecutivi; egli può transigere controversie di ogni natura entro il limite di Euro 100.000,00 (centomila);
- rappresentare la Società nelle Assemblee delle società ed enti di partecipazione, con ogni inerente potere di rappresentanza e con facoltà, a tal fine, di costituire mandatari e delegati ai sensi di legge; esercitare in nome e per conto della Società tutti i diritti sociali (di partecipazione, di voto ed amministrativi) nei confronti delle società controllate e partecipate; garantire l'adempimento degli obblighi di informativa nei confronti della capogruppo e l'osservanza delle disposizioni che la capogruppo nel suo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento impartisce anche nell'interesse della stabilità del gruppo;
- firmare denunce, dichiarazioni e modelli, nonché ogni altro atto e documento di natura tributaria;
- rappresentare la Società nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, degli Istituti previdenziali, mutualistici, assicurativi, infortunistici, delle organizzazioni sindacali, per tutti i rapporti in materia di lavoro;
- firmare la corrispondenza, atti e documenti nell'ambito dei sopra elencati poteri;
- costituire e revocare procuratori per determinati atti e categorie di atti;
- rappresentare, ad ogni effetto, la società avanti a tutti gli enti e organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla sicurezza del lavoro, alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, sia tutti i più ampi poteri decisionali, con i relativi supporti patrimoniali, necessari all'espletamento delle attività delegate, inclusi, tra gli altri quelli che, a titolo meramente esemplificativo, sono di seguito elencati. La delega conferita prevede l'integrale osservanza della normativa in ordine alla sicurezza del lavoro ed alla prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali prevista, tra l'altro, ma non esaustivamente – dall'art. 2087 c.c., e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.-, nonché l'adempimento di ogni altra disposizione che dovesse essere in futuro emanata in materia. Per l'adempimento di tutti gli obblighi

previsti dalla vigente normativa il delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa e organizzazione. Deciderà in piena autonomia e senza limiti di spesa;

- assicurare il puntuale ed integrale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
- assicurare il rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento;
- sovrintendere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositi e cassette di sicurezza; operare sui conti medesimi mediante ordini di pagamento e/o emissione di assegni, entro i limiti degli affidamenti concessi, ricevere ed approvare estratti di conto corrente; trattare e definire condizione e modalità di provvista e di impiego. Le deleghe sono attribuite con firma libera e disgiunta sino al limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate e con firma congiunta con il vice presidente o un amministratore delegato, munito dei necessari poteri di firma, oltre il limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e nell'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate
- attivare, modificare e risolvere contratti per linee di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata. Le deleghe sono attribuite con firma libera e disgiunta sino al limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate e con firma congiunta con il vice presidente o un amministratore delegato, munito dei necessari poteri di firma, oltre il limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e nell'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate;
- esigere crediti, incassare somme e ritirare valori da chiunque e a qualsiasi titolo dovuti alla Società;
- effettuare pagamenti ed in generale disporre di somme, valori, crediti; girare, negoziare, esigere assegni, cheques, vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo e effetto di commercio emesso a favore della Società per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò), firmando i relativi documenti e girate, rilasciando le necessarie quietanze; scontare il portafoglio della Società firmando le occorrenti girate. Le deleghe sono attribuite con firma libera e disgiunta sino al limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate e con firma congiunta con il vice presidente o un amministratore delegato, munito dei necessari poteri di firma, oltre il limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e nell'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate;
- ricevere e costituire, restituire e ritirare, depositi di somme, titoli, sia nominativi che al portatore e valori a cauzione, a custodia o in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze. Le deleghe sono attribuite con firma libera e disgiunta sino al limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate e con firma congiunta con il vice presidente o un amministratore delegato, munito dei necessari poteri di firma, oltre il limite di spesa o di valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e nell'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per singola operazione o per una serie di operazioni tra loro collegate;
- acquistare, vendere nonché permutare beni mobili, automezzi, arredi e dotazioni; stipulare, rinnovare, risolvere contratti di locazione, affitto, comodato, di beni mobili ed immobili ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, deposito, mediazione, procacciamento d'affari, agenzia, mandato, somministrazione, acquisto e concessione di licenze, marchi e brevetti, contratti di leasing passivo. Le deleghe sono attribuite sino al limite di spesa o di valore di Euro 100.000,00 (centomila) per singola operazione;
- conferire e revocare incarichi di consulenza. Le deleghe sono attribuite sino al limite di spesa o di valore di Euro 100.000,00 (centomila) per singola operazione;
- coordinare le attività connesse alla gestione del personale dipendente – anche dirigente;
- assumere, trasferire, sospendere, licenziare il personale, escluso quello dirigente; fissarne le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado, determinare le retribuzioni, i compensi e le attribuzioni. Le deleghe sono attribuite sino al limite di spesa o di valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila) lordi.

Le deleghe conferite al Presidente, sono state attribuite al fine di consentire allo stesso di gestire le ordinarie attività aziendali (*Principio 2.P.5*). Il Presidente non è azionista di controllo dell'Emittente; lo stesso non è titolare di azioni dell'Emittente.

Vice Presidente

Al Vice Presidente Marco Moccia sono stati conferiti, sino a scadenza del mandato,

- i poteri e le deleghe spettanti al presidente in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, così come al medesimo attribuiti.
- il compito di collaborare ed assistere le funzioni aziendali connesse alla predisposizione, verifica e aggiornamento del piano industriale e comunque alla pianificazione e controllo di gruppo, sulla base delle linee guida esaminate ed approvate dal consiglio di amministrazione.

Comitato Esecutivo (ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

In data 14 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Esecutivo composto da cinque membri che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, nominare quali componenti il Comitato Esecutivo i signori:

- Stefano De Luca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha assunto la carica di Presidente del Comitato Esecutivo;
- Marco Moccia, in qualità di Vice Presidente, che assume la carica di Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
- Marco Marengo, Amministratore Delegato e componente esecutivo;
- Corrado Nela, Amministratore Delegato e componente esecutivo;
- Antonio Bruno, componente non esecutivo ed indipendente.

Al Comitato Esecutivo sono stati attribuiti tutti i poteri non già attribuiti al Presidente, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati nonché quelli già attribuiti disgiuntamente e/o congiuntamente al Presidente, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati che eccedono i limiti di spesa e/o di valore loro conferiti, fatta eccezione per quei poteri che per legge, per Statuto o per il Codice di autodisciplina siano di competenza del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì conferiti al Comitato Esecutivo quei poteri già attribuiti disgiuntamente e/o congiuntamente al Presidente, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati nel caso di assenza e/o impedimento degli stessi soggetti delegati.

Il Comitato Esecutivo può inoltre adottare, quando ricorra l'urgente necessità della tutela degli interessi della Società o del gruppo, ogni deliberazione che altrimenti spetterebbe al Consiglio di Amministrazione, escluse quelle previste dall'art. 2381 del c.c., tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in tema di operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale con parti correlate.

Il Comitato Esecutivo deve dare informativa al Consiglio di Amministrazione degli atti compiuti rilevanti posti in essere in attuazione della delega in occasione della sua prima adunanza utile successiva all'esercizio dei poteri delegati, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato Esecutivo, non sussistendone la necessità e tenuto conto del numero di riunioni di Consiglio di Amministrazione, non si è mai riunito (*Criterio applicativo 1.C.1., lett.i*). Non sono state programmate riunioni per l'esercizio in corso e sino alla data di approvazione della presente Relazione non si è tenuta nessuna riunione.

* * *

L'art. 25 dello Statuto sociale riserva la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati, spetta:

- al Presidente dell'organo amministrativo;
- al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio

L'art. 22 dello Statuto stabilisce che il Consiglio d'Amministrazione si raduni, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, un Amministratore Delegato, se nominato, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o da un componente del Collegio Sindacale stesso.

Il Consiglio viene convocato dai soggetti sopra indicati, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del consiglio nel luogo in cui è presente il Presidente, dal Vice – Presidente, se nominato, o da uno degli Amministratori Delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Informativa al Consiglio

Come previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale il Comitato Esecutivo, se nominato, e il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al presidente del collegio sindacale.

Per quanto concerne l'esercizio in corso sono già state programmate le sedute per l'approvazione del progetto di bilancio, dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre e della relazione semestrale.

Per tutti gli altri argomenti, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile; la cadenza dei consigli varia a seconda del tipo di operazione effettuata e qualora possibile al termine dell'adunanza viene indicato un possibile calendario del successivo incontro.

5.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Il capo al Consiglio - alla fine dell'Esercizio di riferimento – risultano in carica cinque consiglieri esecutivi (Stefano De Luca Presidente, Marco Moccia Vice Presidente, Marco Marengo e Corrado Nela Amministratori Delegati oltre al consigliere Nicolò von Wunster) e sei non esecutivi, di cui quattro indipendenti.

In data 14 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione nel conferire cariche e poteri all'interno del Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al consigliere Nicolò von Wunster la delega relativa alla ricerca di opportunità e iniziative inerenti l'attività del Gruppo sui mercati internazionali (*Criterio Applicativo 2.C.1*).

Il consigliere Camillo Bisoglio, già Presidente del Consiglio di Amministrazione nel precedente mandato, sino alla data di avvicendamento da incarichi operativi sia nell'Emittente che in alcune società controllate, era qualificabile amministratore esecutivo (*Criterio Applicativo 2.C.1*).

5.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 11 componenti, presenta al suo interno 4 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nell'Esercizio di riferimento, ha proceduto, in data 14 giugno 2012 alla prima occasione utile dopo la nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice e dall'art. 148, comma 3 del TUF in capo ai consiglieri non esecutivi Claudia Bettiol, Antonio Bruno, Giovanni Angelo Vicino e Paolo Spadafora (*Criterio applicativo 3.C.4*), rendendo noto l'esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato stampa diffuso al mercato;

Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha provveduto a verificare sia il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e quelli richiesti dal Codice (*Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.*). Nell'effettuare tali valutazioni non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Il Consiglio in data 14 marzo 2013 ha effettuato la verifica, per l'Esercizio successivo a quello di riferimento, della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice e dal TUF, in capo ad alcuni tra i consiglieri non esecutivi (*Criterio applicativo 3.C.4.*), rendendo noto l'esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato stampa diffuso al mercato. Nell'effettuare tali valutazioni non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Il giudizio degli amministratori indipendenti, in virtù dell'autorevolezza e competenza che lo connota, assume un peso significativo nell'assunzione di tutte le delibere consiliari.

La presenza degli amministratori indipendenti non esecutivi in seno all'organo amministrativo dell'Emittente è preordinata alla più ampia tutela del "buon governo" societario da attuarsi attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori.

Il contributo degli amministratori indipendenti permette, *inter alia*, al Consiglio di Amministrazione di trattare con sufficiente indipendenza tematiche delicate e fonti potenziali di conflitti di interesse.

In considerazione del fatto che la Società nel corso dell'esercizio 2012 ha valutato l'assoggettamento all'altrui attività di direzione e coordinamento, in adesione ai regolamenti vigenti, gli amministratori - all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo - hanno invitato gli azionisti a presentare le liste contenenti l'indicazione dei candidati prevedendo un numero di amministratori indipendenti sufficiente a consentire la costituzione di un Comitato di controllo e rischi composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Essendo stati istituiti anche gli altri Comitati, raccomandati dal Codice di Autodisciplina, tale previsione è stata adottata anche per questi ultimi.

Il Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri in data 28 marzo 2012 (*Criterio applicativo 3.C.5*). Di seguito si riporta per estratto quanto indicato nella Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti sul bilancio separato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2429 commi 2 e 3 del Codice Civile e dell'art.153 comma 1 D.Lgs 58/1998: "*è stata verificata la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione nella valutazione della sussistenza delle condizioni di indipendenza degli amministratori indipendenti*".

Relativamente all'Esercizio successivo a quello di riferimento, il Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri in data 11 marzo 2013 (*Criterio applicativo 3.C.5*).

* * *

Gli amministratori indipendenti non si sono riuniti nel corso dell'Esercizio in assenza degli altri amministratori (*Criterio applicativo 3.C.6*).

Nessuno degli amministratori, che nelle liste per la nomina del Consiglio, abbia indicato l'idoneità a qualificarsi come indipendente, si è impegnato a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato, e, se del caso, a dimettersi (*Commento all'art.5 del Codice*).

5.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un Lead Independent Director, non ricorrendo i presupposti del Codice e ritenendo non necessaria tale figura per migliorare il funzionamento del Consiglio e per garantire la completezza e tempestività dei flussi informativi tra tutti gli amministratori.

Al riguardo si segnala che la figura del Presidente e dell'Amministratore Delegato sono separate ed il Presidente non è il soggetto che controlla l'Emittente.

Non è pervenuta alcuna richiesta da parte degli amministratori indipendenti per procedere a tale designazione.

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

L'Emittente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato una procedura per il trattamento delle informazioni riservate concernente le modalità di gestione interna e di comunicazione all'esterno di tali informazioni, inviata successivamente a tutti i soggetti che rivestono un ruolo strategico nell'ambito dell'attività del Gruppo e che vengono a conoscenza di informazioni cd *price sensitive* riguardanti l'Emittente o il Gruppo. Tale procedura è stata aggiornata in data 4 agosto 2011. (*Criterio applicativo 1.C.1. lett.j*)

La gestione delle informazioni riservate è curata dal dott. Luca Lelli, nominato quale responsabile della gestione delle informazioni riservate, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007.

La procedura di cui sopra consente di evitare che la diffusione all'esterno di informazioni riguardanti l'Emittente avvenga in modo non selettivo, intempestivo o in forma incompleta ed inadeguata. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla diffusione al pubblico di informazioni c.d. *price sensitive* la cui esternalizzazione, in virtù della loro rilevanza, potrebbe avere ripercussioni sulla regolare formazione dei prezzi sui mercati regolamentati nei quali avvengono le negoziazioni delle azioni dell'Emittente.

L'Emittente ha altresì adottato un codice di comportamento in materia di *internal dealing* che disciplina:

- a) gli obblighi informativi che i soggetti rilevanti e/o le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni da essi compiute su strumenti finanziari dell'Emittente o altri strumenti finanziari ad essi collegati;
- b) gli obblighi che l'Emittente è tenuta a rispettare nei confronti del mercato in relazione alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi.

Viste le attuali dimensioni del gruppo l'Emittente ha ritenuto di non dover rendere disponibile sul sito internet, il regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate, mentre è disponibile il codice di comportamento sull'*internal dealing*.

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno :

- (i) un Comitato per le nomine e per la remunerazione;
- (ii) un Comitato controllo e rischi;
- (iii) un Comitato per le operazioni con parti correlate, di volta in volta costituito;
- (iv) Un Comitato Esecutivo.

Per la costituzione di un unico Comitato a cui sono demandate le funzioni previste per il Comitato nomine e per il Comitato per la remunerazione sono state rispettate le condizioni previste dal Codice (*Commento all'art.4 del Codice*); lo stesso infatti è composto sia secondo le regole previste per il Comitato nomine (maggioranza di amministratori indipendenti. Cfr. art. 5.P.1) sia secondo quelle più stringenti previste per il Comitato per la remunerazione (amministratori tutti indipendenti, oppure amministratori tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti e Presidente indipendente. cfr. art. 6.P.3).

Per le funzioni demandate al Comitato per le operazioni con parti correlate si rinvia alla Procedure che disciplina le operazioni con parti correlate adottata dalla società in data 25 novembre 2010 disponibile sul sito della società www.krenergy.it nella sezione Investor Relations.

Per le funzioni demandate al Comitato Esecutivo si rimanda al Capitolo 5 - 5.4 Organi Delegati - Comitato Esecutivo.

8. COMITATO PER LE NOMINE

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

Il Consiglio ha istituito in data 14 giugno 2012 un unico Comitato per le nomine e per la remunerazione, tenendo in considerazione che lo stesso deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. (*Principio 5.P.1.*).

In precedenza era istituito un Comitato nomine a cui erano demandate esclusivamente le funzioni previste per tale comitato.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato si è riunito 2 volte (per una durata di 93 minuti) con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze pari al 100%.

Il Comitato non ha programmato riunioni per l'Esercizio successivo a quello di riferimento.

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato soggetti che non ne sono membri (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. f*) In particolare ad una riunione è stato invitato l'amministratore incaricato per sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi.

Il Comitato alla fine dell'Esercizio di riferimento risulta composto da 3 membri, scelti tra gli amministratori non esecutivi e indipendenti (*Principio 5.P.1*) (*Criterio applicativo 4.C.1., lett.a*) nelle persone di:

Antonio Bruno, indipendente - Presidente

Claudia Bettiol, indipendente

Giovanni Angelo Vicino, indipendente.

Il Comitato per le nomine sino a scadenza del mandato del precedente organo amministrativo (12 giugno 2012) risultava composto da 3 membri, scelti tra gli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (*Principio 5.P.1*) nelle persone di:

Francesco Saverio Canepa, non esecutivo

Antonio Bruno, indipendente

Giovanni Angelo Vicino, indipendente.

Funzioni del Comitato per le nomine

Il Comitato è investito delle seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti (*Criterio applicativo 5.C.1., lett. b*);
- b) formula pareri al Consiglio in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, ed esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna (*Criterio applicativo 5.C.1., lett.a*);
- c) può esprimere raccomandazioni in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società (*Criterio applicativo 1.C.3*);
- d) qualora l'Assemblea autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., può esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione su ciascuna fattispecie ritenuta problematica o critica (*Criterio applicativo 1.C.4*).

Non vi sono ulteriori funzioni in tema di nomine formalmente assegnate al Comitato dal Consiglio.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato ha effettuato:

- una verifica preliminare sulla trasparenza del processo di selezione dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché sulla adeguatezza degli stessi e sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza di alcuni soggetti indicati nelle liste presentate;
- un esame delle candidature per la composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;
- un esame delle candidature per la nomina di una nuova funzione di *Internal Audit*.

* * * *

Le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. d)*) e, nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e)*.

Non è stata regolamentata la possibilità di avvalersi di consulenti esterni a supporto della attività del Comitato, secondo termini stabiliti dal Consiglio (*Criterio applicativo 5.C.1., lett. e)*. Di conseguenza non è stato definito l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione del Comitato per consentire allo stesso l'assolvimento dei propri compiti.

Il Consiglio d'Amministrazione, considerato il proprio funzionamento, le dimensioni della Società e del Gruppo, non ha ritenuto per il momento necessario disciplinare ed adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Peraltro la Società si riserva la possibilità di adottarlo, coinvolgendo il Comitato, in un momento successivo, qualora constati tale esigenza (*Criterio applicativo 5.C.2)*.

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

Per quanto concerne la *remunerazione degli amministratori*, il Consiglio in data 14 giugno 2012 ha costituito al proprio interno un unico Comitato per le nomine e per la remunerazione. Allo stesso sono state demandate le funzioni previste in capo al Comitato per la remunerazione. Tale esigenza di accorpamento delle funzioni in un unico Comitato tiene conto delle attuali dimensioni del Gruppo. Il Comitato è composto da 3 membri indipendenti (*Criterio 6.P.3*).

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato si è riunito 3 volte (per una durata media di 138 minuti) con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze pari al 100%.

Il Comitato non ha programmato riunioni per l'Esercizio successivo a quello di riferimento.

Il Comitato in essere alla fine dell'Esercizio di riferimento risulta composto da 3 membri scelti tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti (*Principio 6.P.3*) (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. a*) nelle persone di:

Antonio Bruno, indipendente – Presidente

Claudia Bettiol, indipendente

Giovanni Angelo Vicino, indipendente.

Il Comitato per la remunerazione, sino a scadenza del mandato del precedente organo amministrativo (12 giugno 2012), risultava composto da 3 membri, scelti tra gli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, conformemente alle previgenti disposizioni del Codice, nelle persone di:

Francesco Saverio Canepa, non esecutivo

Antonio Bruno, indipendente

Claudia Bettiol, indipendente.

Il consigliere Antonio Bruno possiede una conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria. (*Principio 6.P.3*).

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato ove vengono formulate proposte in ordine alla loro remunerazione (*Criterio applicativo 6.C.6*).

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato soggetti che non ne sono membri su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. f*). In particolare ad una riunione è stato invitato l'amministratore incaricato per sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi.

Funzioni del Comitato per la remunerazione

Il Comitato si riunisce in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o dei dirigenti aventi responsabilità strategiche.

Il Comitato formula proposte al Consiglio per la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori Delegati, e più in generale per quelli che ricoprono particolari cariche e quelli esecutivi e le politiche ed i livelli di remunerazione dei dirigenti aventi responsabilità strategiche (*Principio 6.C.5 parte seconda*).

Il Comitato ha inoltre il compito di proporre al Consiglio l'introduzione di meccanismi di incentivazione tenendo in considerazione quanto indicato al *Criterio applicativo 6.C.1* (piani di remunerazione) e al *Criterio applicativo 6.C.2* (piani di remunerazione basati su azioni) del Codice.

Il Consiglio, nel determinare i compensi complessivi del Presidente e degli Amministratori Delegati, può prevedere che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi di performance specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

E' compito del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato, stabilire se utilizzare in modo estensivo tali sistemi di remunerazione, fissarne gli obiettivi di performance.

La politica per la remunerazione, attualmente applicata, basata esclusivamente su componenti fisse tiene conto dell'attuale contesto economico e finanziario aziendale, caratterizzato da un recente piano di risanamento.

Nell'Esercizio di riferimento non hanno trovato pertanto applicazione i criteri applicativi: 6.C.1. in relazione alla attribuzione in capo ai consiglieri di componenti variabili, 6.C.2. in tema di remunerazione basata su azioni, 6.C.3, e 6.C.7, non sussistendone i presupposti.

Al riguardo si rinvia alle informazioni riportate nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art 123-ter del TUF.

Il Comitato, secondo quanto previsto dalla procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, è l'organo deputato per effettuare proposte al Consiglio in tema di politica retributiva generale degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche (*Principio 6.P.4.*).

Il Comitato valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati (*Criterio applicativo 6.C.5.*).

Il Comitato, premesso che l'attuale politica adottata dalla Società prevede solo componenti fisse, e che la scadenza del mandato dell'attuale Consiglio termina con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012:

- ha formulato proposte al Consiglio in materia di remunerazione agli amministratori esecutivi, agli altri amministratori investiti di particolari cariche. Le proposte sono state sottoposte al Consiglio che ha assunto la relativa delibera, previo parere favorevole del Comitato che svolge anche le funzioni previste dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate. Il Comitato in parola si è espresso in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche non rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del cod. civ.;

- non ha effettuato proposte sulla remunerazione ai dirigenti con responsabilità strategiche, non sussistendone la necessità.

- non ha presentato proposte o espresso pareri al Consiglio sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche non essendo state previste componenti variabili; conseguentemente non è stato chiamato a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance (*Criterio Applicativo 6.C.5.*).

Non vi sono ulteriori funzioni in tema di remunerazione assegnate al Comitato dal Consiglio.

Il Comitato non si è avvalso di consulenti per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, e conseguentemente non è stato necessario verificare preventivamente che il consulente non si trovasse in una situazione che ne compromettesse l'indipendenza di giudizio. (*Criterio Applicativo 7.C.7*)

Nell'ambito delle funzioni assegnate al Comitato dal Consiglio, nella procedura che disciplina le operazioni con parti correlate predisposta ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob è previsto che siano escluse dalla disciplina procedurale le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da:

- a) le delibere assembleari di cui all'art.2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,
- b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile.
- c) nonché le delibere relative alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel Comitato per la Remunerazione;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato, si è riunito 3 volte per le seguenti attività:

- verificare l'adeguatezza e la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche, relativa all'esercizio 2011 e per verificare la coerenza della retribuzione riconosciuta ai dirigenti, ivi incluso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla funzione di *Internal Audit*;
- verificare la coerenza dei rimborsi spese riconosciuti ai consiglieri e dipendenti nel rispetto delle policy aziendali e dei regolamenti interni;
- esprimere una proposta in ordine alla ripartizione del compenso di amministrazione deliberato dall'Assemblea del 12 giugno 2012 pari, su base annua, a complessivi Euro 180 mila lordi;
- effettuare una proposta in relazione alla remunerazione addizionale da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, terzo comma, cod.civ., considerato anche quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale;
- esprimere una proposta in ordine al compenso da riconoscere ai componenti i Comitati costituiti all'interno dell'organo amministrativo (Comitato per le nomine e la remunerazione e Comitato per il controllo e rischi);
- esprimere una proposta in relazione al compenso da riconoscere ai componenti l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- esprimere una proposta sul compenso da riconoscere ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di *Internal Audit*.

Nel corso dell'Esercizio successivo a quello di riferimento il Comitato, si è riunito per le seguenti attività:

- esame della relazione sulla remunerazione e per verificare l'adeguatezza e la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche.

* * * *

La costituzione e l'operatività del Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti agli Amministratori Delegati, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all'art. 2389, terzo comma, cod. civ., il Comitato riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

* * * *

E' previsto che gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione (*Criterio applicativo 6.C.6*).

E' prevista la possibilità di avvalersi di consulenti esterni a supporto della attività del Comitato, a spese della Società (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*) Non è stato definito l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione del Comitato per consentire allo stesso l'assolvimento dei propri compiti.

* * * *

Le riunioni del Comitato sono state regolarmente verbalizzate (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. d*) e i suoi membri hanno avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori si fa rinvio alla relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Politica generale per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche. (Principio 6.P.4.). Non è stata definita una politica di remunerazione per i dirigenti con responsabilità strategiche.

La Società ritiene che la politica per la remunerazione rappresenti uno strumento strategico finalizzato ad attrarre, trattenere e motivare amministratori e dirigenti dotati di elevate qualità professionali. La politica per la remunerazione - attualmente applicata - non può prescindere dal contesto economico e finanziario aziendale, caratterizzato da una fase di risanamento. In quest'ottica va anche letta la rinuncia al compenso da parte dell'Amministratore Delegato, Marco Marengo, principale azionista della Società.

La politica si è basata quindi esclusivamente su componenti fisse.

Non si esclude che nel prossimo futuro la politica per la remunerazione venga modificata – sussistendone le condizioni - prevedendo l'introduzione di criteri che contemplino una parte fissa e una variabile. Ciò per realizzare un allineamento tra gli interessi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.

La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, prevedendo esclusivamente componenti fisse, non definisce linee guida con riferimento alle tematiche previste dal Codice e di seguito indicate:

- a) non è previsto un bilanciamento tra componente fissa e componente variabile in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'Emittente, che tengano anche conto del settore di attività in cui opera il Gruppo e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- b) non sono previsti limiti massimi per le componenti variabili, non essendo quest'ultime previste;
- d) conseguentemente non sono stati definiti obiettivi di performance, ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni);
- e) non è previsto che la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione sia differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento dovrebbero essere coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;
- f) non è prevista un'indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo (Criterio applicativo 6.C.1.).

Piani di remunerazione basati su azioni

Non sono previsti piani di remunerazione basati su azioni (Criterio applicativo 6.C.2.).

Remunerazione degli amministratori esecutivi

Non sono previste componenti variabili della remunerazione per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali (o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa). Di conseguenza non sono stati definiti specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (Criterio applicativo 6.P.2.).

Remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche

Non sono previste componenti variabili della remunerazione per i dirigenti con responsabilità strategiche e di conseguenza non sono stati definiti specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica generale di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (Principio 6.P.2.).

Non risulta neppure applicabile ai dirigenti il *Criterio applicativo* 6.C.3 in quanto non è adottata in capo agli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche una politica di remunerazione basata su componenti variabili e su piani di remunerazione basati su azioni.

Meccanismi di incentivazione dei preposti al controllo interno e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Non sono previsti meccanismi di incentivazione del responsabile di *Internal Audit* e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Criterio applicativo 6.C.3.).

Remunerazione degli amministratori non esecutivi

La remunerazione degli amministratori non esecutivi è stata determinata in misura fissa e non è legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente (Criterio applicativo 6.C.4.). Gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria (Criterio applicativo 6.C.4.).

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF).

11. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

In ossequio a quanto sancito dal *Principio 7.P.3. lett.a, n.(ii)* e *Principio 7.P.4.* del Codice, il Consiglio ha costituito un Comitato controllo e rischi, composto da 3 membri, cui è stato demandato il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti relative al sistema controllo e di gestione dei rischi.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato si è riunito 3 volte (per una durata media di 83 minuti) con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze pari al 100%.

Il Comitato non ha programmato riunioni per l'Esercizio successivo a quello di riferimento.

Il Comitato controllo rischi, alla fine dell'Esercizio di riferimento, risulta composto da 3 membri (*Criterio applicativo 4.C.1., lett.a*)), scelti tra amministratori non esecutivi ed indipendenti (*Principio 7.P.4.*); ciò nel rispetto di quanto previsto in capo a società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento. Il Comitato è composto dalle seguenti persone:

Giovanni Angelo Vicino, indipendente – Presidente

Claudia Bettiol, indipendente

Antonio Bruno, indipendente.

Il Comitato controllo e rischi, sino a scadenza del mandato del precedente organo amministrativo (12 giugno 2012), risultava composto da 3 membri, scelti tra gli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, conformemente alle vigenti disposizioni del Codice, nelle persone di:

Francesco Saverio Canepa, non esecutivo

Giovanni Angelo Vicino, indipendente

Claudia Bettiol, indipendente.

I consiglieri Antonio Bruno e Francesco Saverio Canepa possiedono una conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria (*Principio 7.P.4.*).

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso (*Criterio applicativo 4.C.1. lett. f.*), quali il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, l'*Internal Auditor*, l'*Investor Relator*, l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno, l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale.

Funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno

Il Comitato controllo e rischi ha funzioni consultive e propositive e riferisce al Consiglio di Amministrazione, sull'opera svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, almeno semestralmente in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale. Il Comitato svolge il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi degli Amministratori Delegati, per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia della Società di revisione, per quanto concerne la valutazione dei risultati da essa esposti nelle proprie relazioni al bilancio e sulle questioni fondamentali.

In particolare, in conformità a quanto disposto dal Codice, al Comitato controllo e rischi sono demandate le seguenti funzioni:

a) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sentiti il revisore legale e il Collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (*Criterio applicativo 7.C.2. lett .a.*);

b) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali (*Criterio applicativo 7.C.2. lett .b.*);

c) esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione *Internal Audit* (*Criterio applicativo 7.C.2. lett .c.*);

d) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *Internal Audit* (*Criterio applicativo 7.C.2. lett .d.*);

e) chiedere - qualora necessario - alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale (*Criterio applicativo 7.C.1. lett e.*);

f) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.1. lett .f.*).

Inoltre il Comitato è incaricato di:

- fornire al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo per l'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e gestione dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.1., prima parte*);

- fornire al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo in caso di decisioni relative alla nomina, revoca, remunerazione e dotazione di risorse del responsabile della funzione di *Internal Audit* (*Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte*).

Ai lavori del Comitato ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato e vi hanno partecipato anche gli altri sindaci (*Criterio applicativo 7.C.3.*).

Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. d*) e nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. (*Criterio applicativo 4.C.1., lett. e*).

Non è stata definita la possibilità da parte del Comitato di avvalersi di consulenti esterni, secondo termini stabiliti dal Consiglio e di avere a disposizione risorse finanziarie per l'assolvimento dei propri compiti.

Il Comitato per il controllo interno nel corso delle sue riunioni ha effettuato le seguenti attività:

- esame dei rischi connessi ai principali processi aziendali;
- confronto con l'Organismo di vigilanza sulle attività svolte dallo stesso;
- valutazione del piano di lavoro dell'*Internal Auditor* relativo all'Esercizio di riferimento;
- esame del modello di organizzazione gestione e controllo, e dei relativi protocolli;
- esame della relazione periodica dell'*Internal Auditor*;
- parere in relazione alla nomina di nuovi responsabili alla funzione di *Internal Audit*, verificando l'adeguatezza e autonomia di tale funzione.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera b) TUF)

Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali, contribuendo a una conduzione dell'impresa mirata a salvaguardare il patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. d*).

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'informativa finanziaria

Premessa

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'informativa finanziaria del Gruppo è rappresentato dall'insieme delle regole adottate dalle singole unità operative aziendali, per consentire attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell'informativa finanziaria, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa stessa.

Il sistema di controllo interno è volto a fornire la ragionevole certezza che l'informativa contabile diffusa, anche consolidata, fornisca una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione.

Le valutazioni periodiche del sistema di controllo interno e gestione dei rischi sul processo di informativa finanziaria sono predisposte al fine di accettare il reale raggiungimento degli obiettivi preposti. Tali attività vengono sviluppate sulla base delle indicazioni esistenti a tale riguardo nella normativa e nei regolamenti di riferimento tra cui: il TUF, la legge 28 dicembre n.262, il Regolamento Emittenti Consob ed in particolare l'“Attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati sul bilancio d'esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell'art. 154-bis del TUF”; gli art.li 2434, 2635 e 2638 del cod.civ.; il D.Lgs. 231/2001 che, richiama le previsioni del cod. civ.; il D.Lgs. 39/2010 che recepisce la direttiva comunitaria n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi attinenti il processo di informativa di bilancio e finanziaria si inserisce nel più ampio sistema di controlli interni della Società e del Gruppo, sistema del quale costituiscono importanti elementi:

- Sistema di deleghe e procure
- Organigramma aziendale
- Codice Etico
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate
- Codice di comportamento in materia Internal Dealing
- Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate
- Procedura sulla gestione dei tassi d'interesse
- Sistema di controllo Contabile e Amministrativo
- Controllo di gestione

a) Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

L'approccio adottato dalla Società in relazione alla valutazione, al monitoraggio e al continuo aggiornamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'informativa finanziaria prevede un'attività di monitoraggio che consente di individuare e valutare le aree di rischio in cui potrebbero verificarsi eventi tali da compromettere il raggiungimento dell'affidabilità dell'informativa finanziaria.

Nell'ambito dell'identificazione dei rischi, la Società delinea il perimetro delle entità e dei processi rilevanti in termini di potenziale impatto sull'informativa finanziaria. Tale perimetro viene determinato sulla base sia di considerazioni quantitative (significatività numerica di ciascuna società del gruppo) in rapporto a specifici parametri economico-patrimoniali, che di analisi qualitative (rischiosità specifica, potenziale o pregressa, legata alle attività svolte), in

relazione a rischi specificamente associati ad alcune voci di bilancio. I controlli implementati si articolano secondo due differenti livelli di intervento:

- controlli a livello di Gruppo o di singola entità, quali ad esempio la gestione del sistema di deleghe e la ripartizione di incarichi e mansioni;
- controlli a livello di processo che comprendono lo svolgimento di riconciliazioni e l'implementazione di verifiche di coerenza.

Tutte le società identificate come "rilevanti" sono oggetto di specifica analisi e valutazione del sistema di controllo interno che presiede alla formazione del bilancio. Nell'ambito delle "società rilevanti" individuate, sono selezionate le voci di bilancio materiali ed i connessi processi aziendali alimentanti le stesse, al fine di individuare i controlli atti a rispondere agli obiettivi del sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria.

b) Ruolo e funzioni coinvolte

Il Sistema di gestione dei rischi e di controllo sull'informativa finanziaria è governato dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Nell'espletamento delle sue attività, il Dirigente Preposto:

- interagisce con l'Internal Audit, che svolge verifiche indipendenti circa l'operatività del sistema di controllo e supporta il Dirigente Preposto nelle attività di monitoraggio del sistema di controllo interno;
- è supportato dai responsabili di funzione coinvolti i quali, relativamente all'area di propria competenza, assicurano la completezza e l'attendibilità dei flussi informativi verso il Dirigente Preposto ai fini della predisposizione dell'informativa contabile;
- coordina le attività afferenti l'area amministrativa svolte dalle società controllate rilevanti;
- stabilisce un processo di documentazione e comunicazione interna con i responsabili amministrativi delle società non rientranti nel perimetro di direzione e coordinamento di K.R.Energy;
- instaura un reciproco scambio di informazioni con l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, il Comitato controllo e rischi e con il Consiglio di Amministrazione, riferendo sull'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno con particolare riferimento ai rischi inerenti l'informativa finanziaria;
- informa il Collegio Sindacale relativamente all'adeguatezza, anche organizzativa, e all'affidabilità del sistema amministrativo-contabile;
- informa l'Organismo di Vigilanza su tutte gli eventi di natura straordinaria che hanno impatti sull'informativa finanziaria quali a titolo di esempio: eventuali osservazioni da parte delle società di revisione, l'esito di eventuali accertamenti da parte della Amministrazione Finanziaria, operazioni effettuate in deroga alle procedure adottate dalla Società.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, congiuntamente agli organi amministrativi delegati (Amministratori Delegati e Presidente), provvede a rilasciare l'attestazione prevista al comma 5 dell'art.154-bis del TUF; lo stesso rilascia una dichiarazione che attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni che la Società diffonde al mercato ai sensi del comma 2 del predetto art. 154-bis del TUF

* * * *

In relazione alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società (*Criterio applicativo 1.C.1.b*), non è stata formalizzata una procedura valutativa complessiva ma sono stati individuati i presidi necessari per verificare che i rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato, come descritto nel proseguo della presente Relazione. L'Emittente ha reso pubblici al mercato i fattori di rischio relativi a K.R.Energy ed alle società del Gruppo, ai settori di attività in cui esse operano ed agli strumenti finanziari offerti.

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando la compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. a*).

Al riguardo, in relazione alla specifica attività dell'Emittente, sono state individuate le principali aree sensibili rilevandone il rischio teorico, l'impatto sulle attività aziendali e il livello di compliance attuale della Società.

Il Consiglio nel valutare, nel corso dell'Esercizio di riferimento, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia (*Criterio applicativo 7.C.1., lett. b e lett. d*) ha quindi:

- implementato un nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- rafforzato le strutture organizzative dedicate all'attività di *Internal Audit*, avvalendosi del supporto di primaria società del settore al fine adottare metodologie e modalità di verifica in linea con la *best practice* internazionale.

12.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'incarico è stato attribuito in data 14 giugno 2012 al Presidente Stefano De Luca (*Principio 7.P.3., lett. a), n.(i)*). Sino a tale data, prima del rinnovo dell'organo amministrativo avvenuto a seguito dell'Assemblea dei soci del 12 giugno 2012, l'incarico di sovrintendere al sistema di controllo interno era attribuito al precedente Presidente e amministratore esecutivo Camillo Bisoglio.

* * *

L'amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi, è chiamato:

- a curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, e a sottoporli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. a)*;
- a dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. b)*;
- ad occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. c)*;
- a riferire al Comitato controllo e rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. e)*.

L'amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi ha il potere di chiedere alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del Consiglio, al presidente del Comitato controllo e rischi e al Presidente del Collegio Sindacale (*Criterio applicativo 7.C.4., lett. d)*.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento, anche con il supporto di una società esterna, sono state:

- analizzate le caratteristiche e peculiarità della Società e delle sue attività;
- identificate le attività a rischio teorico di commissione di illeciti di cui al D. Lgs 231/2001 (c.d. attività sensibili) effettuando un'analisi del profilo di rischio/reati ex D.Lgs.231;
- effettuate valutazioni su tali rischi e sui relativi presidi e controlli.

Sono state inoltre ridefinite le strutture organizzative chiamate a consentire una più efficace ed efficiente gestione del sistema di controllo e prevenzione dei rischi, tenendo in ogni caso presente la dimensione aziendale e del Gruppo, l'attività dell'Emittente quale "Holding di partecipazioni".

Sono state ridisegnate alcune delle strutture organizzative coinvolte nella gestione del sistema di controllo. In specifico si è proceduto a nominare due responsabili della funzione di *Internal Audit* di cui uno ricopre la carica di amministratore indipendente, Presidente del Comitato controllo e rischi e componente dell'Organismo di Vigilanza. Nell'espletamento dell'attività di *Auditing* gli stessi si avvalgono del supporto di primaria società di consulenza esterna.

12.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2012 ha nominato alla funzione di *Internal Auditor* l'ing. Angelo Giovanni Vicino - consigliere indipendente e l'avv.to Simone Crimaldi – professionista esterno (*Principio 7.P.3., lett.b)*.

La nomina e la fissazione della remunerazione è avvenuta a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, assunta su proposta del Presidente, in veste di amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato controllo e rischi, sentito il Collegio

Sindacale, acquisito il parere del Comitato per le nomine e la remunerazione, a maggioranza dei presenti, con la sola astensione del consigliere indipendente Giovanni Angelo Vicino (*Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte*).

La remunerazione dell'*Internal Auditor* è coerente con le politiche aziendali ed è stato assicurato che la funzione sia dotata delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità (*Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte*). La figura di *Internal Auditor* è stata affidata a soggetti che non sono responsabili di alcun'area operativa e che dipendono gerarchicamente dal Consiglio (*Criterio applicativo 7.C.5. lett. b*).

La configurazione è stata adottata per migliorare l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali, modificando la precedente impostazione che vedeva attribuita la funzione di *Internal Auditor* ad un dipendente della Società, che per altre attività, ricopriva incarichi operativi.

Il precedente responsabile della funzione di *Internal Audit*, in carica sino a dicembre 2012 era stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2010. La nomina era avvenuta su proposta dell'amministratore esecutivo incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, previo parere del Comitato per il controllo interno. Non si era reso necessario definire una remunerazione per l'*Internal Auditor* essendo lo stesso già dipendente della Società. La figura di *Internal Auditor* in precedenza era affidata ad un soggetto che - per l'attività da espletare - non dipendeva gerarchicamente da alcun responsabile. Per altre attività lo stesso dipendeva gerarchicamente dall'area amministrazione. Tale scelta era stata motivata da esigenze di carattere economico.

La nomina dell'*Internal Auditor* non comporta la sottrazione al Consiglio dei compiti e delle responsabilità relativamente al dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione.

La funzione di *Internal Audit* - tra le sue attribuzioni - è chiamata a verificare nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. a*);

Il piano per l'Esercizio di riferimento è stato approvato dal Consiglio in data 22 maggio 2012, mentre quello relativo all'Esercizio successivo a quello di riferimento è stato approvato in data 4 dicembre 2012.

La funzione di *Internal Audit* ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. c*);

La funzione di *Internal Audit* ha predisposto relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, oltre che una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. d*) e le ha trasmesse ai Presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato controllo e rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. f*).

L'*Internal Auditor* può essere chiamato a:

- predisporre relazioni su eventi di particolare rilevanza (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. e*), trasmettendole al Presidente del Collegio sindacale, del Comitato controllo e rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. f*);
- verificare, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile (*Criterio applicativo 7.C.5., lett. g*).

* * * *

Alla attuale funzione di *Internal Audit* è stato messo a disposizione un budget di spesa annuo di Euro 30 mila necessario per l'espletamento del proprio mandato. (*Principio 7.P.3., lett. c*)

In precedenza all'*Internal Auditor* non erano state messe a disposizione risorse finanziarie per l'assolvimento dei propri compiti.

Le principali attività svolte dall'*Internal Auditor* nell'Esercizio di riferimento sono state le seguenti:

- verifiche attinenti l'area del personale;
- verifiche attinenti i sistemi informativi;
- audit sulle società acquisite nel corso dell'Esercizio di riferimento - Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l.;
- verifica del sistema di reporting economico finanziario;

- aggiornamento del Modello ex. D.Lgs. 231/2001, aggiornamento sulla mappatura dei rischi potenziali;
- rapporti intercorsi con l'Autorità di Vigilanza;
- *audit* sui procedimenti legali;
- verifica sulla predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali delle principali società del gruppo (dichiarazione IVA, 770, Unico).

* * * *

Come sopra illustrato la funzione di Internal Audit, è stata affidata a due soggetti di cui uno esterno alla Società, dotati di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. In specifico la configurazione adottata prevede che tale funzione sia assegnata a:

- ing. Angelo Giovanni Vicino - consigliere indipendente
- avv.to Simone Crimaldi – avvocato svolge attività professionale di consulenza ed assistenza in materia di diritto commerciale e societario.

Gli stessi nell'espletamento della loro attività si avvalgono della società KPMG S.p.A. per l'attività di assistenza nella formalizzazione del piano di *internal audit* e di assistenza nell'esecuzione degli interventi di *internal audit*. (Criterio applicativo 7.C.6.). Stante le dimensioni aziendali la soluzione adottata consente di facilitare il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nella gestione del sistema di controllo interno.

12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

L'Emittente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, recentemente aggiornato al fine di prevedere le ulteriori tipologie di reato che lo stesso intende prevenire tenuto conto della evoluzione normativa.

Attualmente le società controllate non hanno adottato tale modello.

In data 4 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, composto da due membri, di cui uno esterno alla Società. I componenti sono dotati requisiti di professionalità, indipendenza necessari per lo svolgimento dell'incarico. Gli stessi restano in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

L'Organismo di Vigilanza è composto da:

- ing. Angelo Giovanni Vicino - consigliere indipendente;
- avv.to Simone Crimaldi – avvocato che svolge attività professionale di consulenza ed assistenza in materia di diritto commerciale e societario.

Il Consiglio ha messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse finanziarie sufficienti per l'assolvimento del proprio mandato attribuendo allo stesso un budget di spesa annuo pari a massimi Euro 25 mila.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di K.R.Energy, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare il Modello di organizzazione, gestione e controllo si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di K.R.Energy in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da K.R.Energy in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui K.R.Energy intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Con specifico riferimento alla realtà aziendale, il modello intende prevenire le seguenti tipologie di reato:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) reati di market abuse;
- e) reati informatici;
- f) reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- g) reati associativi;
- h) reati con finalità di terrorismo;
- i) reati transnazionali;
- j) reati ambientali,
- k) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in un procedimento penale.

Sul sito della Società è disponibile il codice etico nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Codice Etico.

12.4. SOCIETA' DI REVISIONE

In data 12 giugno 2012, l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente ha dato mandato alla Società di revisione BDO SpA per la revisione del bilancio separato e consolidato per gli esercizi 2012 – 2020, definendone i relativi corrispettivi sulla base della proposta formulata dalla stessa formulata in data 20 aprile 2012.

La delibera è stata assunta previa revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti precedentemente conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

La proposta di revoca è stata sottoposta all'Assemblea a seguito di richiesta formulata dal socio di maggioranza Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. (o F.I.S.I. S.r.l.), soggetto che esercita il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numero 1, c.c. e dell'art. 93 del TUF ed esercita, altresì, attività di direzione e coordinamento sulla Società. In forza di tale controllo, la società di revisione BDO S.p.A. è risultata essere il "revisore principale" interamente responsabile dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato di F.I.S.I. S.r.l. ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 39/2010, assumendosi la responsabilità sul lavoro di revisione svolto in capo a K.R.Energy S.p.A. e al gruppo da quest'ultima controllato..

12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

La nomina del "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*", come previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, avviene previa verifica da parte del Consiglio che lo stesso sia in possesso di laurea in materie economiche e con esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o controllo di gestione.

Lo Statuto prevede altresì che la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari debba essere preceduta da un parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2011, ha nominato Fabrizio di Francia, quale "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*", verificati i requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto sociale e previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Fabrizio di Francia ricopre il ruolo di Direttore amministrativo e finanziario del Gruppo K.R.Energy S.p.A..

In data 4 agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione ha introdotto un Regolamento per il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che disciplina dal punto di vista organizzativo le attività le competenze e le responsabilità del Dirigente preposto.

Al fine di consentire espletamento in autonomia delle attività demandate al Dirigente preposto, all'atto della sua nomina il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, per l'Esercizio di riferimento un budget di spesa pari a Euro 30 mila. Eventuali necessità di spesa superiori a tale budget dovranno essere autorizzate dall'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno.

In data 14 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per l'Esercizio successivo a quello di riferimento un budget di spesa pari a Euro 30 mila. Eventuali necessità di spesa superiori a tale budget dovranno essere autorizzate dall'amministratore incaricato di sovrintendere al sistema di controllo e gestione dei rischi.

Altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi

Non vi sono altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, stante le dimensioni, complessità e profilo di rischio della Società (*Principio 7.P.3., lett. c*), salvo quanto di seguito indicato.

Nell'ambito delle attività legate al settore idroelettrico, il D.L. 08/08/1997 nr. 507 convertito in Legge 21 ottobre 1994, n. 584 prevede la nomina da parte del gestore di due alcune figure "tecniche", cui affidare il controllo della sicurezza delle opere di sbarramento (l'ingegnere Responsabile Diga e il sostituto ingegnere).

In data 14 giugno 2012 al Presidente sono stati conferiti adeguati poteri per rappresentare, ad ogni effetto, la società avanti a tutti gli enti e organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla sicurezza del lavoro, alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione incendi, sia tutti i più ampi poteri decisionali, con i relativi supporti patrimoniali, necessari all'espletamento delle attività delegate, inclusi, tra gli altri quelli che, a titolo meramente esemplificativo, sono di seguito elencati. La delega conferita prevede l'integrale osservanza della normativa in ordine alla sicurezza del lavoro ed alla prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali prevista, tra l'altro - ma non esaustivamente – dall'art. 2087 c.c., e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché l'adempimento di ogni altra disposizione che dovesse essere in futuro emanata in materia. Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa il delegato è dotato di ampi poteri di iniziativa e organizzazione e decide in piena autonomia e senza limiti di spesa (*Principio 7.P.3., lett. c*).

12.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Per coordinare le attività tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e volendo salvaguardare i compiti attribuiti alle diverse funzioni, è stata adottata la seguente soluzione organizzativa che consente, prevede la presenza di un componente "indipendente" del Consiglio contestualmente sia all'interno del Comitato controllo e rischi che dell'Organismo di Vigilanza. Ai componenti l'Organismo di Vigilanza sono altresì demandate le funzioni di *Internal Audit*. Tale configurazione riduce la necessità di interscambio di informazioni tra i diversi organi coinvolti nella gestione del sistema di controllo interno, grazie alla presenza di un soggetto all'interno di più funzioni.

Nella tabella che segue sono schematizzate le modalità di interscambio tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e la relativa frequenza.

Strutture organizzative	Linee di indirizzo	Verifiche/Informativ e in tema di informativa finanziaria	Richiesta di effettuazione di verifiche specifiche	Piano di Audit	Esecuzione verifiche	Informativa al CdA	Relazione sulle questioni fondamentali del revisore
Consiglio di Amministrazione (CdA)	Definisce le linee di indirizzo e le valuta annualmente	a.Valuta semestralmente la Relazione Informativa del DP		Approva annualmente il Piano di Audit		Ricevere informative periodiche, semestrali, annuali da ASCR, CCR, OdV, IA	Valuta annualmente i risultati esposti dalla società di revisione
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione rischi (ASCR)	esegue le linee di indirizzo definite dal CdA	Riceve le valutazioni effettuate dal DP b. Esamina semestralmente la Relazione Informativa del DP	Richiesta di effettuare verifiche all' IA, informandone il Presidente del CdA, CS e CCR	Condivide il Piano di Audit	ricevere la relazione periodica dell'IA	a.Riporta al CdA sull'individuazione dei principali rischi b.Informa CCR, CdA su specifiche criticità e problematiche emerse	
Comitato controllo e rischi (CCR)		a.Instaura un rapporto sistematico con il DP b.Supporta il DP sul corretto utilizzo dei principi contabili adottati c.Riceve semestralmente la Relazione Informativa del DP	Richiesta di effettuare verifiche all'IA, informandone il Presidente del CS	Condivide il Piano di Audit	ricevere ed esamina la relazione periodica dell'IA	Riporta semestralmente al CdA sull'attività svolta	Riceve dalla SR la lettera di suggerimenti e la relazione sulle questioni fondamentali
Organismo di Vigilanza (OdV)		a.Instaura un rapporto sistematico con il DP b.Riceve informative dal DP	Richiesta all'IA	Predisporre annualmente il Piano delle attività unitamente all'IA	ricevere la relazione periodica dell'IA	a.Riporta semestralmente al CdA sulle attività svolte b. Relaziona annualmente al CDA c. Nei casi d'urgenza informa Presidente CdA, CS e ASCRR	
Internal Auditor (IA)		Instaura un rapporto sistematico con il DP c. Riceve informative dal DP		Predisporre annualmente il Piano di Audit unitamente all'OdV	esegue i controlli e predisporre una relazione periodica	Riporta periodicamente al CdA la propria relazione	
Collegio Sindacale (CS)							Riceve dalla SR la lettera di suggerimenti e la relazione sulle questioni fondamentali
Società di revisione (SR)							Predisporre la lettera di suggerimenti e la relazione sulle questioni fondamentali
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (DP)		a.Adotta soluzioni organizzative e procedurali in ambito di informativa finanziaria in condivisione con l'ASCRR b. Predisporre semestralmente una Relazione informativa per il CdA, il CS, CCR e il ASCR					

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sulla base della "Procedura che disciplina le operazioni con parti correlate" (la Procedura"), approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 25 novembre 2010, sono riservate all'organo amministrativo o agli Amministratori Delegati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate dell'Emittente e delle sue controllate a seconda della rilevanza dell'operazione stessa secondo indici di rilevanza predeterminati.

Sulla base della Procedura il Consiglio è competente, in via esclusiva, per l'approvazione di *Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate*.

L'Amministratore Delegato o, nel caso vi siano più Amministratori Delegati, quello competente assicura che un Comitato composto da almeno tre *Amministratori Indipendenti e Non Correlati* (il "Comitato degli Amministratori non Correlati e Indipendenti"), sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'*Operazione di maggiore rilevanza con Parti correlate*.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle *Operazioni di maggiore rilevanza con Parti correlate*:

(i) previo parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

ovvero

(ii) col voto favorevole della maggioranza degli *Amministratori Indipendenti non Correlati* (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di Statuto).

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può approvare un'*Operazione di maggiore rilevanza*, anche in presenza di avviso contrario della maggioranza degli *Amministratori Indipendenti non Correlati*:

(i) se l'Assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'Operazione, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge;

(ii) nel caso in cui i *Soci non Correlati* che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di tali *Soci non Correlati* partecipanti all'Assemblea voti a favore della delibera.

La competenza a deliberare in merito alle *Operazioni di minore rilevanza con parti correlate* spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, che devono ricevere a tal fine, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle Operazioni, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive delle Operazioni, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati approvano le Operazioni, previo parere motivato, non vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto, esclusivamente da tre *Amministratori non Correlati* e non esecutivi, in maggioranza *Indipendenti*, (il "Comitato degli Amministratori non Correlati"), sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (*Criterio applicativo 9.C.1 ove per comitato di controllo interno deve leggersi Comitato sopra indicato*).

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di Statuto, una *Operazione di minore rilevanza* o una *Operazione di maggiore rilevanza con Parti correlate* siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni sopra descritte a seconda della tipologia di operazione.

Sulla base della Procedura sopra indicata il Consiglio ha provveduto a definire espressamente quali operazioni debbano essere approvate dal Consiglio stesso, previo parere del comitato per le operazioni con parti correlate e lo stesso si può avvalere anche dell'assistenza di esperti indipendenti (*Criterio applicativo 9.C.1.*).

Sono escluse dalla disciplina procedurale

- le *operazioni di importo esiguo con Parti correlate* che presentino un ammontare massimo del corrispettivo o del prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila), purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società;

- i *piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea* ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del rigoroso regime di informativa applicabile;

- le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere sopra indicate, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un Comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel Comitato per la Remunerazione;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

- le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da K.R.Energy purché nelle società controllate da K.R.Energy controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti correlate della Società. Non vengono considerati Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o uno o più dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società dalla stessa controllate;

- le operazioni con Società Collegate purché nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre Parti correlate della Società;

- le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Qualora una Operazione di maggiore rilevanza con Parti correlate costituisca un'Operazione ordinaria la Società ne darà comunicazione a Consob indicando la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione e indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali operazioni siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

La Procedura non si applica alle Operazioni con Parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, nel caso queste siano approvate in condizioni di urgenza, e vengano rispettate certi condizioni previste dalla procedura stessa.

* * * *

Qualora l'Operazione coinvolga gli interessi di uno degli amministratori della Società, l'amministratore che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'esistenza dell'interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla fase deliberativa dell'amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il Collegio Sindacale, la partecipazione dell'amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla fase deliberativa dell'operazione.

Qualora l'Operazione coinvolga gli interessi di uno dei sindaci della società, il sindaco che si trovi nella condizione di Parte correlata rispetto all'Operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri sindaci ed il presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse rilevante.

Qualora l'Operazione coinvolga gli interessi di uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società, il dirigente che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato/gli amministratori delegati, se più di uno, sull'esistenza dell'interesse rilevante.

* * *

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato si è costituito 5 volte, con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze del Comitato pari al 100%.

Il Comitato non ha programmato riunioni per l'Esercizio successivo a quello di riferimento.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento il Comitato ha:

- esaminato un impegno formulato da F.I.S.I. S.r.l. in data 10 gennaio 2012 per sostenere finanziariamente la Società sino all'importo di Euro 26 milioni ed espresso il proprio parere favorevole sull'interesse al compimento di detta operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste in detto impegno. L'Operazione ha costituito un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi della procedura adottata dalla Società in quanto F.I.S.I. S.r.l. è società indirettamente controllata da Marco Marengo – Amministratore Delegato - e socio di maggioranza di K.R.Energy S.p.A., alla data dell'operazione;

- esaminato, all'atto del suo ricevimento, una proposta irrevocabile inviata alla Società da Idreg Piemonte S.p.A. per acquisire le società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l., in quanto Idreg Piemonte S.p.A. è società indirettamente controllata da Marco Marengo – Amministratore Delegato e socio di maggioranza di K.R.Energy S.p.A.;

- esaminato la valutazione effettuata dalla Società di considerare l'operazione di pagamento a favore di Noveis S.r.l. (cessionaria del credito), a fronte dell'operazione di acquisizione del 50% del capitale sociale di Anghiari S.r.l. e Fimas S.r.l. come operazione ordinaria nell'ambito di una operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate. Al riguardo Noveis S.r.l. è parte correlata in quanto società amministrata e partecipata indirettamente al 25% da Giovanni Varallo, sindaco effettivo dell'Emittente, alla data dell'operazione;

- esaminato la proposta irrevocabile inviata alla Società da Idreg Piemonte S.p.A. per acquisire le società Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. al fine di esprimere il proprio parere favorevole sull'interesse al compimento di detta operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste in detta proposta. L'Operazione ha costituito un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi della procedura adottata dalla Società in quanto Idreg Piemonte S.p.A. è società indirettamente controllata da Marco Marengo – Amministratore Delegato - e socio di maggioranza di K.R.Energy S.p.A., alla data dell'operazione.

- esaminato l'opportunità di cedere il 100% del capitale della Sunelectrics S.r.l. da parte della società controllata Solare Italia Investimenti S.r.l. a favore di altra parte correlata Vas Investimenti S.r.l.. Il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole sull'interesse al compimento di detta operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste nell'accordo. L'Operazione ha costituito un'operazione di minore rilevanza tra parti correlate ai sensi della procedura adottata dalla Società.

Nel corso dell'Esercizio successivo a quello di riferimento il Comitato, si è riunito per le seguenti attività:

- esame della operazione di cessione di GWT GmbH a Euro IB Limited e successivo riacquisto da parte di Hydrodrilling Offshore;

Comitato per le operazioni con parti correlate

La Società ha istituito a necessità il Comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Lo stesso è risultato costituito dalle seguenti persone:

Antonio Bruno	- Consigliere indipendente - Presidente
Claudia Bettiol	- Consigliere indipendente
Giovanni Angelo Vicino	- Consigliere indipendente

In materia di remunerazione le funzioni previste dalla Procedura sono demandate al Comitato per le nomine e la remunerazione.

Sino al rinnovo del Consiglio di amministrazione, avvenuto con l'assemblea dei soci del 12 giugno 2012, il Comitato - composto dagli stessi soggetti - era istituito in via permanente.

* * * *

Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate; nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché è stato messo nelle condizioni di espletare le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla Procedura ricevendo informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle operazioni oggetto di esame, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive delle operazioni, le condizioni economiche per la loro realizzazione, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Nella procedura è definita la possibilità da parte del Comitato di avvalersi di consulenti esterni, secondo termini prestabiliti e di avere a disposizione risorse finanziarie per l'assolvimento dei propri compiti. Il Collegio vigila sulla

conformità della Procedura Operazioni Parti Correlate alla normativa vigente, nonché sulla correttezza e sulla applicazione della stessa, riferendo all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c., ovvero dell'art.153 TUF. Per una puntuale illustrazione delle operazioni con parti correlate effettuate nell'Esercizio di riferimento, si fa riferimento alle note illustrative del bilancio separato e/o consolidato.

14. NOMINA DEI SINDACI

Nomina dei Sindaci

Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà.

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del Collegio Sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.
Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Sostituzione dei Sindaci

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota minima di riparto tra generi eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un sindaco del genere meno rappresentato.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera d) TUF)

L'art. 26 dello Statuto sociale prevede che i poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci siano quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

I sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. Lo stesso è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 ottobre 2010 ed integrato in data 20 maggio 2011 e 12 giugno 2012, dura in carica tre esercizi (2010 –2012) ed è rieleggibile. L'attuale mandato scade con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012.

Nominativo	Carica	In carica Dal	In carica Fino al	Lista	Indip. Da Codice.	% part. C.S.	Altri incarichi
Gianfranco Macconi	Presidente	18/10/2010		m.	X	100%	3
Giorgio Cavalitto	Sindaco effettivo	18/10/2010		M	X	100%	31
Giamberto Cuzzolin	Sindaco effettivo	12/06/2012		M	X	76,2%	8
Giamberto Cuzzolin	Sindaco supplente	20/05/2011	12/06/2012				
Raffaele Grimaldi	Sindaco supplente	12/06/2012		M	X		5
Giuseppe Malò	Sindaco supplente	12/06/2012		M	X		7
Giovanni Varallo	Sindaco effettivo	18/10/2010	15/02/2012	M	X	100%	n.d
Riccardo Giannetti	Sindaco supplente	18/10/2010	15/02/2012	m	X		n.d

Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima Assemblea è pari al 2,5% del capitale sociale della Società.

Il numero di riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento da parte del nuovo Collegio Sindacale è stato pari a 22.

Dai verbali non è stato possibile effettuare il conteggio della durata media delle riunioni consiliari.

LEGENDA

Carica: indicare se Presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

Lista: indicare M/m a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)

Indip.: barrare se il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati

% part. C.S.: inserire la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Collegio (nel calcolare tale percentuale considerare il numero di riunioni a cui il sindaco ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Collegio svoltesi durante l'Esercizio o dopo l'assunzione dell'incarico).

Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi da amministratore o sindaco ricoperti rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del TUF. L'Elenco degli incarichi pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. Sono inseriti altresì gli altri incarichi ricoperti.

Il sindaco effettivo Gianfranco Macconi (che ha assunto la carica di Presidente) è stato eletto in data 18 ottobre 2010 dalla lista di minoranza depositata e sottoscritta dai soci Tolo S.r.l. e dal signor Gilberto Gabrielli ed è stato nominato con il voto favorevole di n. 117.969.611 azioni, corrispondenti al 29,63% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il sindaco effettivo Giorgio Cavalitto è stato eletto dalla lista, presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. S.p.A. in previsione dell'assemblea del 18 ottobre 2010. Lo stesso è stato nominato con il voto favorevole di n. 280.199.198 azioni, corrispondenti al 70,37% del capitale rappresentato in Assemblea. Dalla stessa lista erano stati eletti: il

sindaco effettivo, Giovanni Varallo e i sindaci supplenti, Massimo Cassano e Riccardo Gianetti, poi dimessisi. Nessun voto contrario e astenuto.

Sulla base delle liste presentate per la nomina dell'organo di controllo in previsione dell'Assemblea del 18 ottobre 2010 è risultato non eletto il candidato alla carica di sindaco effettivo Balesteri Alberto, indicato nella lista presentata e sottoscritta dal socio F.I.S.I. S.p.A..

Non risultavano altri candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente non eletti dalle liste presentate.

A seguito delle dimissioni, in data 20 dicembre 2010, di Massimo Cassano dalla carica di sindaco supplente, l'Assemblea costituitasi in data 20 maggio 2011 ha nominato alla carica di sindaco supplente Giamberto Cuzzolin su proposta del socio F.I.S.I. S.r.l.. Lo stesso è stato nominato con il voto favorevole di n. 331.355.604 azioni, corrispondenti al 88,7% del capitale rappresentato in Assemblea. Nessun voto contrario e n. 42.122.927 azioni astenute.

In data 15 febbraio 2012 il sindaco effettivo Giovanni Varallo e il sindaco supplente Riccardo Gianetti hanno rassegnato le dimissioni dal loro mandato. Ai sensi dell'art. 2401 del cod. civ. è subentrato nella carica di sindaco, il sindaco supplente Giamberto Cuzzolin.

L'Assemblea costituitasi in data 12 giugno 2012 ha nominato alla carica di sindaco effettivo Giamberto Cuzzolin, già sindaco supplente e ha nominato due sindaci supplenti nelle persone di Raffaele Grimaldi e Giuseppe Malò. Gli stessi sono stati nominati su proposta del socio F.I.S.I. S.r.l., avendo la stessa fatto pervenire anticipatamente la candidatura degli stessi. La nomina è avvenuta con il voto favorevole di n. 2.359.298.423 azioni, corrispondenti al 99,81% del capitale rappresentato in Assemblea n. 104.430 voti contrari, n. 4.307.009 azioni astenute e n. 1.625 azioni non votanti.

* * * *

Di seguito si riportano le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco:

Gianfranco Macconi: nato a Milano il 13 giugno 1940. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze (1963), ha conseguito un Master in Diritto Comparato alla Columbia University School of Law, New York (1963 – 1964). Inizia a lavorare in Baker&McKenzie nel 1970 per diventare nel 1973 Partner internazionale, occupandosi di diritto commerciale e societario italiano e contrattualistica, di operazioni di fusione, acquisizioni e *joint ventures*, in particolare in ambito di transazioni internazionali. Oltre ad essere autore di diverse pubblicazioni, Macconi è stato assistente alla cattedra di Diritto Privato Comparato all'Università di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza (1964–1973), Lecturer, Dickinson School of Law Summer Courses – Università di Firenze (1983–1995), Docente in *work shops* organizzati da IDLO – International Development Law Organization nei paesi dell'Est su *Corporate Governance* e sugli strumenti dei mercati finanziari (1995–1997). Dal 2003 è Docente del Master di primo livello International Executives (MIEX), presso l'Università di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio

Giorgio Cavalitto: nato a Torino il 12 maggio 1960, è laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà Guglielmo Marconi di Roma. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 1983, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Torino. È Presidente dello Studio Professionale – Cavalitto Giorgio – Massone Lorena – Broccio Massimo. Esercita la professione di Dottore Commercialista prevalentemente in ambito societario, tributario e di programmazione e controllo di gestione. E' stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Firenze. Attualmente, tra le altre, riveste la carica di membro del Collegio Sindacale di Ferrari S.p.A., S.A.T.A. S.p.A., Iveco S.p.A., S.I.A.S. S.p.A..

Giamberto Cuzzolin: nato a Motta di Livenza (TV), il 19 maggio 1952, approda giovanissimo a Milano ove lavora e contemporaneamente studia per laurearsi in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. E' iscritto dal 1985 all'Ordine degli Avvocati presso il Distretto della Corte d'Appello di Milano e dal 1995 è iscritto all'albo dei revisori contabili. Dagli inizi degli anni ottanta ricopre incarichi rilievo in società finanziarie in particolare per banche e SIM facenti capo al gruppo San Paolo di Torino, ed altre realtà finanziarie. Nello specifico è stato tra l'altro Consigliere di San Paolo Bank SA in Lussemburgo, Sindaco di Banca Crediop, Consigliere di Milla Sim S.p.A. oggi Banca Leonardo, Consigliere della Compagnia Milano Assicurazioni (gruppo Fondiaria). Inoltre è stato attivo negli affari con l'ex URSS, creando le prime joint venture bancarie e assicurative. Dal 2007 al 2009 è stato Presidente del collegio sindacale del Milano Cuore - Ospedale San Giuseppe S.p.A, e sempre sino al 2009 ha fatto parte del collegio sindacale dell'Istituto Neurologico scientifico "Carlo Besta", di cui è membro dell'assemblea dei Benefattori. Ricopre diversi incarichi in qualità di sindaco, tra cui la Fondazione San Matteo di Pavia.

Raffaele Grimaldi: nato a Milano il 25 agosto 1965, diplomato ragioniere e perito commerciale presso l'ITC "Pietro Custodi" di Milano. È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Lodi dal 1990 e dal 2010 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; è iscritto al Registro dei Revisori contabili dal

1995. Svolge l'attività di Libero Professionista con studi in Milano e Roma, Consulente Tecnico del Tribunale di Milano dal 2002 per valutazioni e relazioni di stime di aziende; operazioni societarie straordinarie; operazioni sul capitale. Negli anni ha ricoperto ruoli istituzionali quale consigliere: dell'Unione Giovani dottori Commercialisti di Milano; del Collegio Ragionieri di Milano e Lodi; dell'Associazione per lo Sviluppo delle Aziende di Conciliazione di Milano. Attualmente ricopre la carica di consigliere della Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali di Roma, nominato dal Ministero del Lavoro in propria rappresentanza. E' sindaco effettivo di alcune società in Milano: Tecnoedile S.r.l., Impresa Notari S.p.A.. E' Presidente del Collegio Sindacale di SO.FI.M. S.p.A. e di Unicasa S.p.A..

Giuseppe Malò: nato ad Acqui Terme (AL) il 3 luglio 1963, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Genova. E' iscritto dal 1996 all'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1996; è iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Svolge l'attività di Libero Professionista; tra il 1999 e il 2010 ha maturato esperienze professionali in Enti Locali svolgendo attività di revisore dei conti di svariati comuni della provincia di Alessandria. Nell'ultimo decennio ha ricoperto cariche all'interno dell'organo di controllo in società di capitali, ricopre attualmente la presidenza in alcuni collegi sindacali tra cui: Alegas S.r.l. di Alessandria; Gaspari S.r.l. di Valenza (AL) e MCA S.r.l. Truccazzano (MI), rispettivamente attive nei settori: distribuzione gas, produzione e commercializzazione di alta gioielleria e produzioni industriali; è altresì sindaco effettivo della società Billette Italia S.r.l. e Velier S.p.A. di Genova.

* * *

Giorgio Cavalitto – sindaco effettivo – è titolare di una partecipazione nel capitale sociale della Società, pari a n. 6.500 azioni ordinarie.

* * *

Nel corso dell'Esercizio le riunioni del Collegio Sindacale sono state n. 22 e la partecipazione da parte dei membri alle riunioni è stata pari al 92,4%.

In relazione al numero di riunioni del collegio sindacale programmate per l'Esercizio successivo a quello di riferimento secondo quanto previsto dallo Statuto sociale il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (4 volte all'anno). Sino alla data di approvazione della presente Relazione il Collegio si è riunito n. 4 volte.

La partecipazione dei membri del Collegio Sindacale alle n. 23 riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso del Esercizio è stata pari al 97,1%.

Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina, applicando tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori (*Criterio applicativo 8.C.1.*) e quanto previsto dall'art 144-novies, comma 1-bis Regolamento Emittenti Consob.

In data 28 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a verificare le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco per l'Esercizio di riferimento (*art. 144-novies, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob*) applicando i criteri previsti dall'art 148, comma 3 del TUF, nonché i requisiti previsti dal Codice in capo agli amministratori (*Criterio applicativo 8.C.1.*). Sono stati altresì verificati i requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai sindaci. Nell'effettuare tali valutazioni non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

In pari data, il 28 marzo 2012, il Collegio Sindacale ha proceduto a verificare le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco per l'Esercizio successivo a quello di riferimento (*art. 144-novies, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob*) applicando i criteri previsti dall'art 148, comma 3 del TUF nonché i requisiti previsti dal Codice in capo agli amministratori (*Criterio applicativo 8.C.1.*). Sono stati altresì verificati i requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai sindaci. Nell'effettuare tali valutazioni non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

In data (25 gennaio 2013 Il Collegio Sindacale ha valutato per l' Esercizio successivo a quello di riferimento) il permanere dei requisiti di indipendenza sopra indicati.

In data 14 marzo 2013 Il Consiglio di Amministrazione ha valutato per l'Esercizio successivo a quello di riferimento) il permanere in capo ai componenti il Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza sopra indicati. Nell'effettuare tali valutazioni non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

* * * *

In considerazione delle attuali dimensioni della Società e del Gruppo, non si è ritenuto di organizzare per gli amministratori, successivamente alla loro nomina e durante il loro mandato, iniziative finalizzate a fornire una conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento (*Criterio applicativo 2.C.2.*), ciò anche alla luce delle adeguate competenze degli amministratori nel settore di riferimento dell'Emittente.

* * * *

Nella procedura che disciplina le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25 novembre 2010, è previsto nel caso un'operazione coinvolga gli interessi di uno dei sindaci della società, il sindaco che si trovi nella condizione di parte correlata rispetto all'operazione deve informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse rilevante. (*Criterio applicativo 8.C.3.*)

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il Comitato controllo e rischi e la funzione di internal Audit (*Criteri applicativi 8.C.4. e 8.C.5.*) partecipando alle riunioni indette dal Comitato per il controllo e rischi.

Si ricorda che oltre ai poteri e doveri previsti dallo Statuto, dalla legge e regolamenti vigenti, a partire dall'entrata in vigore della normativa italiana di adeguamento alla direttiva europea sulla revisione legale, vigila

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi;
- sulla revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato;
- sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Inoltre ai sensi della Procedura Parti Correlate il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della Procedura e ne riferisce all'Assemblea.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

L'Emittente ha istituito un'apposita sezione (Investor Relations) nell'ambito del proprio sito internet (www.krenergy.it), facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per gli azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

La gestione delle informazioni riservate è curata dal dott. Luca Lelli, nominato quale responsabile del rapporto con gli investitori, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007, con il compito di curare il dialogo con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti (*Investor Relator*) (*Criterio applicativo 9.C.1.*).

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di dare luogo a comunicazioni su fatti rilevanti anticipatamente rispetto alle comunicazioni al mercato.

Alla luce delle attuali dimensioni dell'Emittente non si è valutata la costituzione di una "struttura aziendale" incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti, stante le attuali dimensioni del Gruppo (*Criterio applicativo 9.C.1.*).

L'Emittente non ha intrapreso ulteriori iniziative per rendere tempestivo ed agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti.

17. ASSEMBLEE

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera c) TUF)

Alle Assemblée partecipano, di norma, tutti gli amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

Convocazione

L'Assemblée è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale l'Assemblée è convocata, ogni qualvolta l'organo amministrativo, o per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice Presidente o uno degli Amministratori Delegati, se nominati, lo ritengano necessario od opportuno, o quando sia richiesto dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

L'Assemblée deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, o, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'Assemblée viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, chiedere l'integrazione, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla legge, dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblée viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Intervento in assemblea – delega e rappresentanza

Ai sensi dell'art 12 dello Statuto sociale sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblée constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione all'intervento in assemblea.

La Società può designare, per ciascuna Assemblée, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Costituzione e verbalizzazione

Secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale la regolare costituzione dell'Assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti. Nel verbale dell'Assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale è l'unico documento comprovante le deliberazioni sociali e le dichiarazioni dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del cod. civ. e 2437-quinquies del cod. civ..

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione.

Il Consiglio non ha reputato di intraprendere iniziative ulteriori per cercare di ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendono difficoltoso od oneroso l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, voto telematico, collegamenti audiovisivi), tenuto conto dell'attuale partecipazione da parte degli azionisti alle assemblee.

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dotarsi, allo stato, di un regolamento assembleare. (*Criterio applicativo 9.C.3.*).

Il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti posti in discussione (*Criterio applicativo 9.C.3.*) è garantito a tutti i soci.

Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Di prassi il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo, che indica in cinque minuti e che è concesso un breve diritto di replica su ogni punto all'ordine del giorno;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-ter del TUF) si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data risposta, domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposizione;
- riferisce che se degli azionisti aventi diritto hanno fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, alle quali, , verrà data risposta al momento della discussione dell'ordine del giorno;
- informa che la società non ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, come disposto dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

* * * *

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare (*Criterio applicativo 9.C.2.*).

Nel corso dell'Esercizio di riferimento si sono tenute 3 assemblee con una partecipazione media degli amministratori pari al 42%; quella dei sindaci è stata pari al 67%.

All'Assemblea annuale ordinaria e straordinaria del 12 giugno 2012 la partecipazione degli amministratori è stata pari al 78%, quella dei sindaci pari al 100%.

All'Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2012 la partecipazione degli amministratori è stata pari al 36%, quella dei sindaci pari al 67%.

All'Assemblea ordinaria del 6 dicembre 2012 la partecipazione degli amministratori è stata pari al 18%, quella dei sindaci pari al 33%.

* * * *

Nel corso dell'Esercizio si è verificata una variazione significativa nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'Emittente dovuta alla variazione del valore del titolo, passato da circa Euro 2,0 per azione all'inizio dell'Esercizio a Euro 0,8 per azione alla fine del medesimo Esercizio.

Nel corso dell'Esercizio di riferimento non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale dell'Emittente. Si rammenta che a conclusione di un'operazione di aumento di capitale conclusasi a fine dicembre 2011, Marco Marengo, amministratore delegato dell'Emittente, per il tramite di F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A. è arrivato a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore al 68%, rispetto al 25% dell'esercizio 2010.

Non si è ritenuto necessario proporre modifiche allo Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (*Criterio applicativo 9.C.4.*).

18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

(ex art. 123 – bis, comma 2, lettera a) TUF)

Non si segnalano eventuali altre pratiche di governo di governo societario, ulteriori rispetto a quelle indicate in altre parti della Relazione.

19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'Esercizio vi sono stati i seguenti cambiamenti nella struttura di *Corporate Governance* gli stessi sono stati opportunamente indicati nelle apposite sezioni. In particolare:

Nell'Esercizio successivo a quello di riferimento si è assistito alla seguente variazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione. In data 7 febbraio 2013 il consigliere non esecutivo Francesco Saverio Canepa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere. Secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale è stato nominato per cooptazione in data 14 marzo 2013 il primo candidato risultato non eletto risultante dalla lista di appartenenza del consigliere dimesso Alessandro Tranquilli.

Milano, 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
K.R.Energy S.p.A.
Il Presidente
(Stefano De Luca)